

**ISTRUZIONI OPERATIVE N. 4 DEL 28/02/2023**

Ai Produttori Interessati

Ai Centri di Assistenza Agricola (CAA)

LORO SEDI

E p.c.

RTI Leonardo Spa (mandataria Lotto 3)

Sin S.P.A.

**Oggetto: Riforma Politica Agricola Comune Reg (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013- Domanda Unica 2022 – Controlli e partecipazione al procedimento**

<b>1. PREMESSA</b>	<b>4</b>
<b>2. REGIME DI INTERVENTO INTERESSATI</b>	<b>4</b>
<b>3. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)</b>	<b>4</b>
3.1. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SIGC	4
<b>4. PISTA DI CONTROLLO</b>	<b>6</b>
<b>5. CONTROLLI ISTRUTTORI DI DOMANDA</b>	<b>8</b>
5.1. RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	8
5.1.1. DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) n. 809/2014	9
5.1.2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) n. 640/2014	10
5.1.3. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG (UE) n. 908/2014	10
5.1.4. DOMANDE ERRONEAMENTE RINUNCIATE	11
5.1.5. BENEFICIARI DECEDUTI	11
5.2. FIRMA	11
5.3. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	11
5.4. IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	12
5.5. DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	12
5.6. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ	13
5.7. IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	13
<b>6. CONTROLLI ISTRUTTORI SUPERFICI</b>	<b>15</b>
6.1. COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI	15
6.1.1. DESTINAZIONI COLTURALI	15
6.1.2. DEMARCAZIONE DEGLI AIUTI TRA IL I° E IL II° PILASTRO PAC	15
6.2. TITOLI DI CONDUZIONE	16
6.3. ESTENSIONE MINIMA SUPERFICI AMMISSIBILI	16
6.4. CONTROLLI DI MANTENIMENTO	16
6.5. CANAPA	19
<b>7. CONTROLLI SPECIFICI PER INTERVENTO</b>	<b>20</b>
7.1. REGIME DI BASE	20
7.1.1. ISTRUTTORIA DAR OP ARCEA	20
7.1.2. RICHIESTA ATTIVAZIONE DEI TITOLI	27
7.1.3. CALCOLO DEL VALORE MEDIO DEI TITOLI	27
7.1.4. INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI UTILIZZATI	27
7.1.5. CAPPING	28
7.1.6. GESTIONE DETRAZIONI PER IL CAPPING	29
7.2. AIUTO ALL'INVERDIMENTO (GREENING)	29
7.3. GIOVANE AGRICOLTORE	33
7.4. REGIME PICCOLI AGRICOLTORI	35
7.5. AIUTI ACCOPPIATI	36

7.5.1. ACCOPPIATI SUPERFICI	37
7.5.1.1. SOSTEGNO ACCOPPIATO PER I SEMINATIVI	37
7.5.1.2. SOSTEGNO ACCOPPIATO PER LE COLTURE PERMANENTI	39
7.5.2. MISURE ACCOPPIATE ZOOTECNIA	41
<b>8. CONTROLLI IN LOCO</b>	<b>44</b>
<b>9. CONTROLLI DI CONDIZIONALITA'</b>	<b>46</b>
<b>10. MONITORAGGIO SATELLITARE</b>	<b>47</b>
<b>11. METODO DI CALCOLO DEGLI AIUTI</b>	<b>48</b>
<b>12. SANZIONI E RIDUZIONI</b>	<b>48</b>
<b>13. PAGAMENTI</b>	<b>52</b>
<b>14. CONTROLLI FASE PAGAMENTO</b>	<b>55</b>
<b>15. PROCEDIMENTO DOMANDA UNICA</b>	<b>58</b>
<b>ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>62</b>
Base giuridica Unionale	62
Base giuridica Nazionale Fascicolo Aziendale	64
Domanda Unica	65
Titoli e Riserva Nazionale	68
Aiuti Accoppiati	69
Condizionalità	69
Anticipazioni De Minimis	69
Certificazioni antimafia	70
<b>ALLEGATO II DEFINIZIONI</b>	<b>72</b>
<b>ALLEGATO III – ACRONIMI</b>	<b>74</b>

## **1. PREMESSA**

Le presenti istruzioni operative, emanate dall'Organismo Pagatore ARCEA, definiscono le modalità di controllo e verifica di ammissibilità degli aiuti diretti, richiesti nella domanda unica di pagamento e nella domanda per il regime dei piccoli agricoltori, per la campagna 2022.

Vengono descritti i controlli eseguiti secondo le disposizioni del Titolo V del Regolamento (UE) n. 1306/2013, come specificate nelle norme applicative, gli indicatori di controllo, le modalità e la tempistica di risoluzione delle anomalie riscontrate nonché il sistema di partecipazione al procedimento dei beneficiari interessati.

## **2. REGIME DI INTERVENTO INTERESSATI**

L'art. 72 del Reg. (UE) n. 1306/2013 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda per gli aiuti previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

La domanda unica 2022 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Regime di pagamento di base, previsto dal Reg. (UE) n. 1307/2013:
- Richiesta di attivazione dei titoli posseduti
- Accesso alla riserva nazionale
- Inverdimento
- Pagamento per i giovani agricoltori
- Sostegno accoppiato facoltativo, previsto dal Titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013 e disciplinato dal DM 7 giugno 2018, n. 5465.

## **3. IL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE E CONTROLLO (SIGC)**

L'art. 58, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1306/2013 dispone che gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno tendenti a minimizzare i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.

### **3.1. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SIGC**

Il Capo II, titolo V del Reg. (UE) n. 1306/2013 individua i seguenti elementi come componenti del Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

- a) una banca dati informatizzata nella quale sono registrati, per ogni azienda agricola, i dati ricavati dalle domande di aiuto;
- b) un Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole (SIPA), costituito sulla base di mappe ed estremi catastali e utilizzando le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortoimmagini aeree o spaziali;
- c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto. AGEA ha istituito il Registro Nazionale Titoli presso il SIAN, ai sensi dell'art. 3 della Legge 11 novembre 2005 n. 231; le circolari AGEA definiscono le modalità per il calcolo e l'assegnazione dei titoli;
- d) le domande di aiuto;

- e) un sistema integrato di controllo:
- a. controlli di ammissibilità:
    - i. controlli amministrativi;
    - ii. controlli in loco.
  - b. controlli di condizionalità:
    - i. controlli amministrativi;
    - ii. controlli in loco.
- f) un sistema unico di registrazione dell'identità degli agricoltori che presentano domande di aiuto (Anagrafe delle aziende agricole);
- g) un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004. Per le richieste relative agli animali, ARCEA avvalendosi della facoltà dettata dall'art. 21, comma 4 del Reg. (UE) n. 809/2014 usufruisce delle informazioni controllate e certificate fornite dalla Banca dati Nazionale (BDN).

I controlli sono eseguiti nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) di cui al Capo II, titolo V, del Reg. (UE) n. 1306/2013.

L'art. 74, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013 definisce le modalità di verifica delle condizioni di ammissibilità, stabilendo che *«gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori, o gli organismi da essi autorizzati a intervenire per proprio conto, per verificare le condizioni di ammissibilità all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco»*.

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC comprende l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento. Tale sistema è completato da controlli in loco.

L'art. 24 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilisce che "I controlli amministrativi e i controlli in loco [...omississ...] sono effettuati in modo da consentire di verificare con efficacia:

- a) l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di sostegno, nella domanda di pagamento o in altra dichiarazione;
- b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno di cui trattasi, le condizioni in base alle quali l'aiuto e/o il sostegno o l'esenzione da tali obblighi sono concessi;
- c) i criteri e le norme in materia di condizionalità".

L'articolo 28 del Reg. (UE) n. 809/2014 dispone che i controlli di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013 garantiscano in particolare che:

- i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli altri obblighi inerenti al regime di aiuti siano soddisfatti;
- che non vi sia un doppio finanziamento attraverso altri regimi unionali;
- che la domanda di aiuto sia completa e presentata entro il termine previsto e, se del caso, i documenti giustificativi siano stati presentati e dimostrino l'ammissibilità.

L'articolo 29 del reg. UE 809/2014 dispone che i controlli prevedano sul 100% delle domande presentate le seguenti verifiche incrociate:

- sui titoli dichiarati e sulle parcelle agricole dichiarate onde evitare, rispettivamente, che lo stesso aiuto o sostegno sia concesso più di una volta per lo stesso anno civile o anno di domanda e per evitare un indebito cumulo di aiuti erogati nell'ambito dei regimi di aiuto per superficie di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 e all'allegato VI del regolamento (CE) n. 73/2009 del

Consiglio e delle misure di sostegno connesse alla superficie definite all'articolo 2, secondo comma, punto 21, del Reg. (UE) n. 640/2014;

- relative ai titoli, onde verificarne l'esistenza e accertare l'ammissibilità all'aiuto;
- tra le parcelle agricole dichiarate nella domanda unica e le parcelle di riferimento che figurano nel sistema di identificazione delle parcelle agricole per ciascuna parcella di riferimento conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, onde accertare l'ammissibilità delle superfici in quanto tali;
- tra i titoli e la superficie determinata, onde accertare che ai diritti corrisponda un numero almeno uguale di ettari ammissibili ai sensi dell'articolo 32, paragrafi da 2 a 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013;
- effettuate mediante la banca dati informatizzata dell'anagrafe zootecnica (BDN), onde accertare l'ammissibilità all'aiuto ed evitare che il medesimo aiuto venga concesso più di una volta per lo stesso anno civile.

Se la stessa parcella di riferimento è oggetto di una domanda di aiuto presentata da due o più beneficiari che chiedono l'aiuto in virtù dello stesso regime di aiuto e se le parcelle agricole dichiarate si sovrappongono geograficamente, o se la superficie complessiva dichiarata è superiore alla superficie massima ammissibile determinata in conformità all'art. 5, paragrafo 2, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 640/2014 e la differenza rientra nella tolleranza di misurazione definita a norma dell'art. 38 del Reg. (UE) n. 809/2014 per la parcella di riferimento, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare una riduzione proporzionale alle superfici in oggetto, a meno che il beneficiario dimostri che uno degli altri beneficiari interessati abbia sovradichiarato le proprie superfici a danno degli altri.

Gli Organismi pagatori garantiscono inoltre i seguenti controlli:

- 1) relativi alla presenza di documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni di coltivazione o dichiarazioni indispensabili all'erogazione dell'aiuto, al fine di accertarne l'ammissibilità;
- 2) relativi al corretto adempimento degli obblighi derivanti da specifici regimi di intervento.

#### 4. PISTA DI CONTROLLO

La domanda unica è presentata, secondo le prescrizioni di cui all'art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014.

Di seguito sono esposte, sinteticamente, le verifiche che vengono eseguite in ottemperanza alle disposizioni unionali e nazionali al fine di valutare correttamente la richiesta di aiuto presentata dal richiedente.

Tabella 1 - pista di controllo

ID	Verifica eseguita	Indicatore di controllo riscontrabile
1	IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE
2	RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE	IRRICEVIBILITA' DELLE DOMANDE
3	AGRICOLTORE IN ATTIVITA'	MANCATO ACCESSO AGLI AIUTI DIRETTI
4	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO	DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO

5	IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE	MANCATA IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE
6	DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI	DOMANDA IN ECCESSO PER LE MEDESIME SUPERFICI
7	AMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI	INAMMISSIBILITA' DELLE SUPERFICI: RICHIESTE AIUTI INCOMPATIBILI
8	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: SUPERFICI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: SUPERFICI
9	DOMANDA IN ECCESSO PER I MEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI	DOMANDA IN ECCESSO PER I MEDESIMI ALLEVAMENTI/CAPI
10	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: ALLEVAMENTI	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ALLEVAMENTI
11	AMMISSIBILITA' ALL'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)	INAMMISSIBILITA' ALL'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)
12	AMMISSIBILITA' ALL'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)	INAMMISSIBILITA' ALL'ATTIVAZIONE DEI DIRITTI ALL'AIUTO (titoli)
13	PRESENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA	ASSENZA DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA
14	PRESENZA/CONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI	ASSENZA/INCONGRUENZA ALLEGATI OBBLIGATORI
15	PRESENZA DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE	/DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE NON RESE
16	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO: CONGRUENZA TRA GLI ELEMENTI DELLA DOMANDA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' ALL'AIUTO NON SODDISFATTE: ELEMENTI DELLE DOMANDE NON CONGRUENTI
17	COMPLETEZZA ESTENSIONE AZIENDALE DICHIARATA	OMESSA DICHIARAZIONE DI PARCELLE AGRICOLE
18	PAGAMENTI MINIMI RICHIESTI	PAGAMENTI MINIMI-ESCLUSIONE DE MINIMIS
19	VERIFICA CAPIENZA PLAFONDS FINANZIARI	DECURTAZIONE AIUTO UNITARIO PER SUPERAMENTO DEI MASSIMALI NAZIONALI
20	SOTTOPOSIZIONE AZIENDA A CONTROLLI IN LOCO	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE (ART. 59 COMMA 7 REG. UE 1306/2013)

21	BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DELLA SUPERFICIE DETERMINATA / CAPI AMMESSI, ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI ESITO PER GRUPPO COLTURA
22	BASE DI CALCOLO PER GLI AIUTI, LE RIDUZIONI E LE ESCLUSIONI	INDIVIDUAZIONE DIRITTI ALL'AIUTO (titoli) UTILIZZATI
23	INTENZIONALITA' DELL'INADEMPIENZA	APPLICAZIONE DI SANZIONI PER INTENZIONALITA'
24	PRESENZA SANZIONI PROVENIENTI DA ANNUALITA' PRECEDENTI	SANZIONI DA ANNUALITA' PRECEDENTI
25	CLASSE DI PAGAMENTO AMMESSO	DECURTAZIONE PER APPLICAZIONE DEL CAPPING E APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA FINANZIARIA
26	RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'	MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITA'
27	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI OP	PROVVEDIMENTI DELL'OP
28	MANTENIMENTO DEL PASCOLO PERMANENTE	OBBLIGO AL RIPRISTINO DELLA PROPORZIONE DEI PASCOLI PERMANENTI

## 5. CONTROLLI ISTRUTTORI DI DOMANDA

### 5.1. RICEVIBILITA' DELLE DOMANDE

La verifica della correttezza dei termini di deposito delle domande segue le regole dettate dal regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini.

I giorni lavorativi da prendere in considerazione sono tutti i giorni che non siano i giorni festivi, le domeniche o i sabati (articolo 2, comma 2).

Se un periodo di tempo espresso in giorni, in settimane, in mesi o in anni deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo (articolo 3, comma 1).

Se l'ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo (articolo 3, comma 4).

La verifica di ricevibilità della domanda prevede i seguenti controlli:

- 1) che la domanda sia stata presentata entro i termini previsti dalla circolare di presentazione delle domande PAC per la campagna di riferimento;
- 2) che la domanda sia stata presentata oltre i termini ordinari, ma entro il termine ultimo di tolleranza previsto;
- 3) che i documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni che devono obbligatoriamente essere trasmessi (cfr. 14(1), lettera f) del Reg. (UE) n. 809/2014), qualora essi siano determinanti ai fini



dell'ammissibilità dell'aiuto, siano presentati entro i termini previsti dalle circolari applicative di riferimento.

In applicazione della disposizione prevista dal Reg. (UE) n. 2021/540 del 26 marzo 2021, che ha modificato l'art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014 attribuendo agli Stati membri la facoltà di definire il termine ultimo di presentazione della Domanda Unica, il DM del 13 maggio 2022 n. 217663 (che ha modificato il DM del 28 marzo 2022, prot. 141342) ha fissato i termini per la presentazione della domanda Unica 2022.

Le Istruzioni Operative n. 12 del 16 maggio 2022 hanno fissato le date di presentazione delle domande all'OP ARCEA previste per la campagna 2022 che sono:

1. Domanda Unica iniziale: 15 giugno 2022;
2. Domande di conferma, subentro, recesso – Regime per i piccoli agricoltori: 15 giugno 2022;
3. Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: 30 giugno 2022;
4. Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 possono essere presentate fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte dell'OP ARCEA;
5. comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): deve essere presentata entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 9 giugno 2023.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F05	01	DATA DI RICEZIONE DELLA DOMANDA SUCCESSIVA AL TERMINE DI PRESENTAZIONE	Decurtazione dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. art. 13 del Reg. (UE) 640/2014	Non correggibile
F05	02	DATA RICEZIONE DOM. SUCCESSIVA AL TERMINE DI TOLLERANZA CONSENTITO	Domanda Irricevibile art. 13 del Reg. (UE) 640/2014	Non correggibile
F05	09	DOMANDA DI MODIFICA NEI TERMINI MA CON DOMANDA INIZIALE IN RITARDO	Decurtazione dell'importo domande di modifica pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo con cui è stata presentata la domanda iniziale	Non correggibile

### 5.1.1. DOMANDA AI SENSI DELL'ART. 3 DEL REG. (UE) n. 809/2014

Le domande pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità da parte dell'OP ARCEA sono irricevibili.

La comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 non può comportare in nessun caso un aumento della richiesta di premio. Qualora venisse riscontrato un intervento a premio in aumento, questo verrà riconosciuto al massimo nella misura presente nella domanda precedentemente presentata.

CODICE Indicatore di Controllo	DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore

T99	39	INTERVENTO DOMANDA ART. 3 REG. (UE) n. 809/2014 IN AUMENTO	L'intervento a premio viene riconosciuto nella misura presente nella domanda precedentemente presentata.	Non correggibile
-----	----	------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------

### 5.1.2. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REG. (UE) n. 640/2014

Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il 09 giugno 2023 (crf. -Istruzioni operative 32 del 6 luglio 2017).

### 5.1.3. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REG (UE) n. 908/2014

Nei casi previsti all'art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica comunicazione unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto. L'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 fornisce le seguenti definizioni:

- a. «cessione di un'azienda»: la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate;
- b. «cedente»: il beneficiario la cui azienda è ceduta a un altro beneficiario;
- c. «cessionario»: il beneficiario al quale è ceduta l'azienda.

Qualora un'azienda venga ceduta nella sua totalità da un beneficiario a un altro beneficiario dopo la presentazione di una domanda di aiuto, di una domanda di sostegno o di una domanda di pagamento e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto o del sostegno, non è erogato alcun aiuto o sostegno al cedente in relazione all'azienda ceduta.

L'aiuto o il pagamento per il quale il cedente ha presentato domanda è erogato al cessionario se:

- il cessionario informa l'autorità competente dell'avvenuta cessione e chiede il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno;
- il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi richiesti dall'autorità competente;
- l'azienda ceduta soddisfa tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto e/o del sostegno:

1. tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, della domanda di sostegno o della domanda di pagamento sono conferiti al cessionario;
2. tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e/o del sostegno e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme dell'Unione;
3. l'azienda ceduta è considerata, se del caso, alla stregua di un'azienda distinta per quanto riguarda l'anno di domanda in questione.

**Le comunicazioni riguardanti Domande per cui l'OP ARCEA ha autorizzato il pagamento a titolo**

**di anticipazione nazionale o anticipo sono ritenute irricevibili.**

#### 5.1.4. DOMANDE ERRONEAMENTE RINUNCIATE

In caso di Domanda erroneamente rinunciata va inviata tempestivamente, via PEC all'Ufficio FEAGA SIGC Domanda Unica, apposita richiesta di ripristino per il tramite del CAA Nazionale a cui il beneficiario ha dato mandato. Sono ritenute irricevibili le richieste pervenute dopo il 15 ottobre 2022.

#### 5.1.5. BENEFICIARI DECEDUTI

Le domande intestate a soggetti deceduti successivamente alla presentazione della domanda, in assenza della comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 – da presentare entro l'anno successivo alla data di morte del *de cuius* (cfr. Istruzioni operative 11 del 10 luglio 2017 e Istruzioni Operative n. 1 del 09 gennaio 2019) – sono escluse dal pagamento pur restando valide.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
A10	05	INTESTATARIO DECEDUTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Non correggibile
A10	06	INTESTATARIO DECEDUTO PRIMA DEL RILASCIO DELL'ATTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Non correggibile
A10	07	INTESTATARIO DECEDUTO DOPO IL RILASCIO DELL'ATTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda in assenza della presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014	Non correggibile
F47	01	ASSENZA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART 4 REG 640/2014	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Presentazione della comunicazione art 4 entro un anno dal decesso del decuis

## 5.2. FIRMA

La domanda deve essere sottoscritta dal produttore agricolo.

La domanda per la quale si riscontra la mancata apposizione della firma del produttore in calce è nulla.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F03	01	DOMANDA (INIZIALE O MODIFICA) NON FIRMATA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Non Correggibile

## 5.3. DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

Si verifica la presenza nel Fascicolo Aziendale di un documento di riconoscimento in corso di validità, rispetto alla data di rilascio della domanda. Nel caso di produttori agricoli che abbiano provveduto a rinnovare il documento di riconoscimento successivamente alla data di presentazione della domanda, viene verificato che tale rinnovo sia avvenuto entro sei mesi dalla data di rilascio della domanda stessa. In questo caso, non viene segnalata l'anomalia.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F04	01	ASSENZA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Correggibile entro sei mesi dalla data di rilascio della domanda.

#### 5.4. IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE

L'identificazione delle aziende agricole viene effettuata presso l'Anagrafe Tributaria, avvalendosi dei servizi messi a disposizione dal Fascicolo Aziendale.

L'identificazione dell'azienda agricola avviene all'atto della costituzione del Fascicolo Aziendale. Non è possibile presentare una domanda se il relativo Fascicolo Aziendale non è stato costituito.

#### 5.5. DOPPIA RICHIESTA DI AIUTO

Il produttore agricolo che richiede aiuti a titolo di qualunque regime di aiuto previsto nell'ambito dei pagamenti diretti, può presentare una sola domanda per campagna.

Pertanto, sono considerate multiple tutte quelle domande che riportano il medesimo codice fiscale, ad esclusione delle domande di modifica.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F10	01	DOMANDA MULTIPLA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Correggibile entro i termini di presentazione delle domande ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) 809/2014.

Domande rilevate come multiple, presentate presso OP diversi e non ammissibili al pagamento

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
C10	01	DOMANDA MULTIPLA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Correggibile entro i termini di presentazione delle domande ai sensi dell'art. 3 Reg. (UE) 809/2014.

Qualora l'agricoltore richiedente abbia presentato anche una richiesta per *la MISURA 113 dello Sviluppo Rurale - Prepensionamento degli imprenditori e dei lavoratori agricoli, che prevede l'erogazione di un sostegno per l'abbandono dell'attività agricola (ai sensi degli artt. 20, lettera a) punto iii) e 23 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e Allegato II, comma 5.3.1.1.3)*, la Domanda Unica è ritenuta inammissibile al pagamento.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore

F87	01	RICHIEDENTE INTERESSATO DALLA MISURA 113 - PREPENSIONAMENTO DEGLI IMPRENDITORI E DEI LAVORATORI AGRICOLI	La domanda non può essere ammessa al pagamento	Non correggibile
-----	----	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	------------------

## 5.6. AGRICOLTORE IN ATTIVITÀ

Sono considerati agricoltori in attività coloro per i quali è verificato il requisito con le modalità descritte nelle circolari AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018, prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 e prot. n. 0074630 del 11 novembre 2020.

Il controllo viene effettuato a livello di Sistema Integrato di Gestione e Controllo nell'ambito dei servizi forniti dal Fascicolo aziendale con evidenza della fattispecie soddisfatta

### D.M. Omnibus 2018

Data ultimo controllo: 23/03/2021 12:48:52

5 record trovati, visualizzati tutti.  
Pag. 1

Codice Normativa	Normativa di riferimento	Indicatore	Data di validita' indicatore
AA1	ARTICOLO 9, PARAGRAFO 4 DEL REG. (UE) N. 1307/2013-ARTICOLO 12(3) DEL REG. (UE) 639/2014-ARTICOLO 3(3), DM 7 GIUGNO 2018, N. 5465	RICHIESTA DI AIUTI DIRETTI NELL'ANNO PRECEDENTE	01/01/2021
AA1a	ARTICOLO 3(3), LETT. A) DM 7 GIUGNO 2018, N. 5465	PERCEPITI NELL'ANNO PRECEDENTE NON PIU' DI EURO 5000 DA AZIENDE LE CUI SUPERFICI AGRICOLE SONO, IN MISURA MAGGIORE AL 50%, UBICATE NELLE ZONE SVANTAGGIATE E/O DI MONTAGNA AI SENSI DEL REG. (CE) 1257/1999	01/01/2021
AA2	ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A), E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERE A) E B), DEL REG. (UE) N. 1307/2013-ARTICOLO 3(2), LETT. A) DM 7 GIUGNO 2018, N. 5465	ISCRIZIONE INPS COME COLTIVATORE DIRETTO, IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE, COLONO O MEZZADRO	
AA3	ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1, LETTERA A), E ARTICOLO 9, PARAGRAFO 3, LETTERE A) E B), DEL REG. (UE) N. 1307/2013-ARTICOLO 3(1), LETT. B) DM 7 GIUGNO 2018, N. 5465	POSSESSO DELLA PARTITA IVA ATTIVA IN CAMPO AGRICOLO (CODICE ATECO 01)	01/01/1993
AA12a	PARAGRAFO 2.1, CIRCOLARE AGEA PROT. N. 99157 DEL 20 DICEMBRE 2018	DICHIARAZIONE ANNUALE IVA RELATIVA ALL'ANNO PRECEDENTE-AZIENDE CON SUPERFICI AGRICOLE UBICATE, IN MISURA MAGGIORE AL CINQUANTA PER CENTO, IN ZONE MONTANE E/O SVANTAGGIATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1257/1999	

Nel caso di mancato riscontro sono valorizzati i seguenti indicatori:

CODICE Indicatore Controllo	di	DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
AG	01	CONTROLLO DI AGRICOLTORE ATTIVO IN CORSO DI COMPLETAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Correggibile
AG	02	AGRICOLTORE NON ATTIVO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda/ dare accesso alla riserva nazionale	Correggibile <b>entro il 16 maggio</b> dell'anno successivo alla presentazione della domanda. Per la campagna 2022 le istruttorie DAR e l'indicatore è correggibile <b>entro il 24 ottobre 2022</b> rif Circolare 74703 del 14.10.2022 che ha modificato ed integrato la circolare AGEA prot. 34738 del 28 aprile 2022

## 5.7. IDENTIFICAZIONE DELLE PARCELLE AGRICOLE

Una parcella, per essere inserita in una domanda, deve essere presente nel Fascicolo Aziendale dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda di pagamento.

I controlli relativi all'identificazione delle parcelle agricole vengono effettuati all'interno del Fascicolo Aziendale attraverso l'analisi grafica delle porzioni di territorio interessate dalle richieste di aiuto e la conseguente determinazione delle anomalie grafiche.

Il colloquio bilaterale tra il Fascicolo Aziendale e la Domanda Unica consente di determinare una superficie potenzialmente ammissibile ai fini del pagamento.

Nel Fascicolo Aziendale Grafico, i superi sono determinati dalla sovrapposizione sulla medesima porzione di territorio di isole aziendali presenti nella consistenza territoriale di diverse aziende.

Le anomalie di supero possono essere rappresentate sia da un'anomalia di supero di conduzione (P15-02 - C15-02 (supero OP e OC)) che da un'anomalia di istruttoria grafica.

In tali casi la superficie irregolare concorre alla determinazione dell'esito negativo (gruppo coltura).

Per il supero di conduzione è necessario intervenire nel fascicolo aziendale, apportando la rinuncia da parte di uno o più soggetti condivisori.

Al fine di eliminare la relativa anomalia di istruttoria grafica e quindi evitare la decurtazione della porzione di territorio eventualmente inclusa in successive parcelle, possono essere risolte nel seguente modo:

1. Riaprire in lavorazione la consistenza territoriale
2. Risolvere l'anomalia grafica
3. Consolidare la consistenza territoriale
4. Creare e consolidare il PCG
5. Creare la scheda di validazione

Dall'analisi della parcella dichiarata e dalla conseguente determinazione delle anomalie grafiche viene definita una parcella "decurtata" risultante dalla decurtazione di tutte le porzioni di territorio ritenute ineleggibili per una o più delle cause sopra indicate.

In questa fase sono previsti degli indicatori descritti di seguito:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
SGR	07	SUPERFICIE PARCELLA DECURTATA A SEGUITO DI ISTRUTTORIA GRAFICA	Decurtazione della superficie evidenziata dalla segnalazione	Correggibile in tempo utile (entro il 15 maggio 2023) per consentire all'OP ARCEA di eseguire i

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
US6	02	COPERTURA DEL SUOLO NATURALE, INCOMPATIBILE CON COLTURE PERMANENTI	Bloccante per il pagamento dell'aiuto	pagamenti entro il termine perentorio 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unica
N21	01	SUPERFICI IN SUPERO DI CONDUZIONE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO PER L'AIUTO RICHIESTO	Decurtazione della superficie sovrapposta	

SGR	13	SUPERFICIE PARCELLA IN SOVRAPPOSIZIONE GRAFICA RIENTRANTE IN TOLLERANZA MISURAZIONE ART. 38 REG. UE 640/2014	Segnalazione	
-----	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--

L'esito della domanda è ricalcolato ogni volta che sul Fascicolo Aziendale si verifica un evento che dà luogo all'accensione o allo spegnimento di una segnalazione, anche se ciò accade dopo che la domanda è stata rilasciata/pagata.

**Le anomalie grafiche sono correggibili entro il 16 maggio** dell'anno successivo a quello di presentazione della Domanda Unica per consentire all'OP ARCEA di eseguire i pagamenti entro il termine del 30 giugno del medesimo anno, termine ultimo per il pagamento delle Domande uniche.

## 6. CONTROLLI ISTRUTTORI SUPERFICI

Le verifiche relative alla consistenza territoriale dell'azienda, alla titolarità di conduzione, all'eleggibilità delle superfici aziendali dichiarate raffrontate con gli usi del suolo presenti nel SIPA sono effettuate nell'ambito del Fascicolo Aziendale. La superficie richiesta in Domanda Unica deve essere conforme alla definizione di ettaro ammissibile di cui di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013.

### 6.1. COMPATIBILITA' AIUTI RICHIESTI

#### 6.1.1. DESTINAZIONI CULTURALI

Al fine della corretta compilazione della domanda di aiuto è necessario un corretto abbinamento tra uso del suolo dichiarato ed intervento a premio. Tale associazione viene effettuata mediante la corrispondenza registrata nella matrice dei prodotti/ interventi di Coordinamento. In sede di compilazione delle domande inoltre occorre verificare la compatibilità tra l'uso del suolo dichiarato e quello presente nel SIPA secondo le indicazioni contenute nella matrice DICHIARATO/ RILEVATO (matrice B1 di Coordinamento);

L'agricoltore che richiede il premio, nel predisporre il piano di coltivazione annuale nell'ambito della componente territoriale del Fascicolo aziendale indica le occupazioni del suolo di ciascun appezzamento aziendale secondo il "quadro" disegnato nel catalogo. Successivamente l'agricoltore compila la propria domanda nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento ed a questo scopo dovrà consultare la "Matrice prodotto/intervento" di campagna, contenente l'elenco delle singole occupazioni del suolo ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

Nel caso di incongruenza viene impostato il valore seguente:

CODICE Indicatore di Controllo	di	DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
US6	01	INTERVENTO / PRODOTTO INCONGRUENTE O ASSENTE	esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	Non correggibile

#### 6.1.2. DEMARCAZIONE DEGLI AIUTI TRA IL I° E IL II° PILASTRO PAC

La normativa comunitaria che dispone l'erogazione degli aiuti diretti, richiede che venga applicata una

demarcazione rispetto alle misure di intervento che prevedono la corresponsione di premi relativamente ai programmi di Sviluppo Rurale.

Il pagamento dell'aiuto è ammissibile solo nell'ambito dei pagamenti diretti (Domanda Unica).

Pertanto, il settore Sviluppo Rurale procede al blocco del pagamento per i beneficiari che, avendo effettuato richiesta di ammissione al sostegno accoppiato facoltativo, ai sensi dell'art. 19 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, risultassero aver presentato anche una domanda nell'ambito dello Sviluppo Rurale stesso. In tal caso il settore Sviluppo Rurale procede alla segnalazione con creazione di anomalia di intervento. Tale regola si applica in tutti gli altri casi in cui la Regione ha indicato la necessità di effettuare la DEMARCAZIONE tra gli aiuti diretti ed i premi dei programmi dello Sviluppo Rurale.

## 6.2. TITOLI DI CONDUZIONE

Gli ettari ammissibili devono essere a disposizione del richiedente alla data del **15 maggio dell'anno di domanda**. I titoli di conduzione a supporto della consistenza territoriale aziendale devono essere presenti nel Fascicolo Aziendale al momento della sottoscrizione della Domanda Unica. I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel Fascicolo Aziendale sono indicati nell'allegato tecnico alla Circolare AGEA ACIU 2016 prot. n. 120 del 1° marzo 2016.

## 6.3. ESTENSIONE MINIMA SUPERFICI AMMISSIBILI

### Estensione minima aziendale

L'estensione minima aziendale in relazione alla quale l'agricoltore può presentare domanda per l'assegnazione di diritti all'aiuto è fissata in cinquemila metri quadrati ai sensi dell'art. 24, paragrafo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

### Estensione minima per gli aiuti accoppiati

L'articolo 19, comma 6 del DM 5465 del 7 giugno 2018, stabilisce che la Domanda Unica deve essere riferita ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici.

### Estensione minima della parcella

Ciascuna parcella agricola deve avere una dimensione minima di 200 metri quadri, ai sensi dell'art. 1 del DM 26 febbraio 2014, n. 1420 sostituito dal DM 5465 del 7 giugno 2018.

CODICE Indicatore di Controllo	di	DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
P62	06	DIMENSIONE MINIMA AZIENDALE NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento del sostegno accoppiato	Non correggibile
P62	08	DIMENSIONE MINIMA PER IL SOSTEGNO ACCOPPIATO SUPERFICI NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento del sostegno accoppiato	Non correggibile
P62	07	DIMENSIONE MINIMA DELLA PARCELLA NON RISPETTATA	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Non correggibile

## 6.4. CONTROLLI DI MANTENIMENTO

Sugli appezzamenti oggetto della domanda di pagamento, l'agricoltore deve esercitare le attività di mantenimento di una superficie agricola e un'attività agricola minima ai sensi, rispettivamente, degli artt. 2 e 3 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, nel rispetto delle regole di condizionalità stabilite dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013.



Il produttore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la pratica colturale effettuata per garantire il mantenimento delle superfici in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

alle Istruzioni Operative Arcea n. 2 del 06/03/2020 riepiloga le pratiche dichiarabili per ogni tipologia di occupazione del suolo.

Il pascolamento è attività agricola ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), trattino i) del Reg. (UE) n. 1307/2013, se conforme ai seguenti requisiti: a) è esercitato con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni; b) è esercitato con una densità di bestiame, riferita all'anno di presentazione della domanda, non inferiore a 0,2 unità di bovino adulto (UBA) per ettaro.

Le disposizioni del DM vanno integrate con le disposizioni regionali eventualmente adottate a modifica dei criteri fissati dallo stesso.

Il rapporto UBA per ettaro è calcolato considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, registrati al pascolo nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, e, al denominatore, la superficie aziendale complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitare pratiche agronomiche diverse dal pascolamento.

Il pascolamento conforme ai requisiti di cui all'articolo 4 comma 3 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 è l'unica attività agricola riconosciuta ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche locali tradizionali di cui all'art. 7, lettera a), del Reg. (UE) n. 639/2014, e delle superfici mantenute naturalmente e caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento ovvero da particolari vincoli ambientali che ne riducono sensibilmente la produttività e non ne consentono lo sfalcio.

L'articolo 4 comma 7 del DM n. 5465 del 7 giugno 2018 stabilisce che nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della regione o provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente.

Le verifiche eseguite qualora sia stata dichiarata un'attività di pascolamento sono di seguito riportate:

il richiedente deve risultare detentore di un allevamento attivo presso BDN anteriormente all'inizio del pascolamento; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 4, comma 7, del DM n. 5465 del 7 giugno 2018, la condizione di detentore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN. In tal caso, il "responsabile" del pascolo deve risultare tale in BDN;

superfici ubicate nello stesso comune o in un comune limitrofo a quello dove è presente l'allevamento:

- il concetto di consistenza media prevede che il capo venga contato in base alla effettiva presenza del capo nell'allevamento. (es. se è presente 1 mese viene contato per 1/12):
- la verifica si esegue rapportando la consistenza media annuale delle diverse tipologie di animale convertita in UBA alla superficie a pascolo compresa nel comune o nel comune limitrofo:
- ai fini della determinazione del carico UBA vengono considerati i seguenti generi: Ovini e Caprini di età superiore ai 12 mesi, Bovini, Bufalini, Equini per le classi 6-24 e oltre 24 mesi, solo per i Bovini e Bufalini vengono considerati anche i capi nella fascia di età tra 0 e 6 mesi.

Superfici ubicate in un comune non limitrofo a quello dove è presente l'allevamento:

- la verifica si esegue rapportando il numero degli animali condotti al pascolo (identificato da apposito codice) ove sono ubicate le superfici a prato permanente, convertito in UBA

(desunto dalla BDN dai modelli 4), in considerazione degli effettivi giorni di pascolamento alla superficie a pascolo oltre il limitrofo

- o nello specifico attraverso i servizi (WS) resi disponibili dalla BDN si verifica il numero dei capi del titolare della domanda che hanno effettivamente pascolato sui “codici pascoli” attivi sulle superfici interessate e il numero dei giorni di pascolamento.
- o Ai fini della determinazione del carico UBA i giorni di pascolamento devono essere proporzionati al carico dell’intero anno.

Anche la località di pascolamento è identificata sulla base delle informazioni presenti nella BDN di Teramo.

Le superfici rispetto alle quali viene controllato il mantenimento sono considerate al netto delle eventuali tare.

Nei casi di UBA insufficienti le anomalie possono essere risolte aggiornando eventualmente la BDN entro e non oltre la data **del 31 marzo 2023** ) ai fini del pagamento della stessa. Aggiornamenti successivi non sono considerati validi.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell’Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell’indicatore
MPT	01	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - SOGGETTO NON DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulle parcelle ricadenti nel comune	Correggibile mediante aggiornando eventualmente la BDN entro e non oltre la data <b>del 31 marzo 2023</b>
MPT	02	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO NEL COMUNE O LIMITROFO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulle parcelle ricadenti nel comune	Correggibile mediante aggiornando eventualmente la BDN entro e non oltre la data <b>del 31 marzo 2023</b>
MPT	03	MANTENIMENTO SUP. PRATICHE TRADIZIONALI - CARICO UBA NON	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti	Correggibile mediante aggiornando

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell’Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell’indicatore
		RISPETTATO, ALLEVAMENTO IN COMUNE NON LIMITROFO	sulle parcelle ricadenti nel comune	eventualmente la BDN entro e non oltre la data <b>del 31 marzo 2023</b>
MAN	01	MANTENIMENTO - NON SOGGETTO DETENTORE DELL' ALLEVAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l’anomalia	Correggibile mediante aggiornando eventualmente la BDN entro e non oltre la data <b>del 31 marzo 2023</b>
MAN	02	MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO NEL COMUNE O LIMITROFO	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l’anomalia	
MAN	03	MANTENIMENTO - CARICO UBA NON RISPETTATO, ALLEVAMENTO IN COMUNE NON LIMITROFO	Non è possibile dare corso al pagamento della superficie sulla quale è stata riscontrata l’anomalia	

Nel caso di deroghe regionali, è presa a riferimento la Regione nella quale sono ubicate le superfici. Qualora le superfici aziendali si estendano su più Regioni, la verifica è eseguita avendo riguardo ai criteri fissati da ciascuna Regione/Provincia Autonoma per le superfici ricadenti nel proprio territorio o, in mancanza, ai criteri fissati dalla normativa nazionale.

Per le superfici a prato permanente con tara (escluse le Pratiche Locali Tradizionali - PLT) il pascolamento non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno una operazione colturale.

La dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con modalità diverse dal pascolamento deve essere supportata da documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa, presente nel fascicolo presso il CAA mandatario, al momento della sottoscrizione della domanda.

La documentazione ammissibile è di seguito riportata:

1. fotografie georiferite in campo allo scopo di testimoniare la presenza di una superficie eleggibile sulla quale siano stati rispettati i criteri di mantenimento dichiarati nel piano di coltivazione per l'appezzamento in oggetto. Saranno accettate esclusivamente immagini prodotte con gli strumenti resi disponibili da ARCEA;
2. in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dei lavori, superficie interessate quietanza di pagamento.

Se l'attività eseguita è lo sfalcio, qualora non vi siano allevamenti aziendali è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate; la documentazione sarà sottoposta a controlli a campione, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

3. tutta la documentazione diversa dalle fotografie georiferite deve essere puntualmente riferita alle superfici oggetto dell'attività documentata (identificativo dell'appezzamento a pascolo riportato nel piano di coltivazione dell'anno).

L'assenza della documentazione comporta la non ammissibilità delle suddette superfici. In fase di controllo, l'Organismo pagatore ARCEA valuterà la coerenza della documentazione comprovante l'effettuazione di tale pratica sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

Le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali per le quali l'agricoltore dichiara attività di mantenimento diverse dal pascolamento e le superfici a prato permanente con tara per le quali l'agricoltore dichiara di eseguire uno sfalcio con cadenza biennale sono ritenute come non mantenute e, pertanto, non sono ammissibili ai fini dell'attivazione dei titoli.

## **6.5. CANAPA**

Per la coltivazione della canapa ai sensi dell'art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013 (associazione delle superfici ai titoli) si applicano le disposizioni dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 639/2014 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 17, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- utilizzo delle varietà elencate nella "Matrice prodotto/intervento" di campagna;
- utilizzo delle varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo almeno fino a dieci giorni dopo la fine del periodo di

fioritura.

Ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 809/2014, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013 la domanda unica deve recare:

- tutte le informazioni richieste per l'identificazione delle parcelle seminate a canapa, con l'indicazione delle varietà di sementi utilizzate;
- un'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati (chilogrammi per ettaro);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio, in particolare dell'art. 12, o qualsiasi altro documento riconosciuto equivalente dallo Stato membro.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse all'Organismo pagatore ARCEA entro il 30 giugno di ciascun anno.

ARCEA deve mettere a disposizione copia della domanda, ed un elenco dei produttori interessati, alle Autorità di pubblica sicurezza sul territorio e all'organismo incaricato per le analisi del prodotto.

Le superfici investite a canapa vengono sottoposte a tutti i controlli di superficie ed in particolare, per i controlli formali, alla verifica della presenza e congruenza delle etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Si precisa che sulla base dell'articolo 17 del Reg. (UE) n. 809/2014 è palese la necessità di fare riferimento alle sementi certificate e non alle piantine, visto che il paragrafo 7, lettera b) e c) esplicita che la domanda unica reca l'indicazione dei quantitativi di sementi utilizzati espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi.

Viene, inoltre, verificata la presenza della varietà che deve essere obbligatoriamente dichiarata.

Le verifiche effettuate impongono l'indicazione delle seguenti segnalazioni:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F30	01	ASSENZA DI CARTELLINI VARIETALI PER LA CANAPA	Esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	Correggibili entro il termine ultimo di presentazione previsto per le diverse tipologie di domanda
US6	04	VARIETA' CANAPA ASSENTE	Esclude la particella dal computo delle superfici ammissibili	

## 7. CONTROLLI SPECIFICI PER INTERVENTO

### 7.1. REGIME DI BASE

#### 7.1.1. ISTRUTTORIA DAR OP ARCEA

La normativa di riferimento per l'istruttoria del procedimento DAR è la circolare AGEA prot. n. 96517 del 17 dicembre 2019 - Riforma Pac 2015 – 2020: condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2019 così come integrata e modificata dalla Circolare AGEA prot. 34738 del 28 aprile 2022 .

Con Circolare prot. 74703 del 14.10.2022 che ha modificato ed integrato la circolare AGEA prot. 34738 del 28 aprile 2022, in considerazione dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 della nuova Riforma PAC di

cui al Reg. (UE) n. 2021/2115, la scadenza per l'esecuzione dell'istruttoria della Riserva Nazionale 2022 è stata fissata al 24 ottobre 2022.

Il produttore deve avere il requisito di "agricoltore attivo 2022" entro il 24 ottobre 2022.

Si riassume nel seguente schema i controlli istruttori previsti per la Domanda di Accesso alla Riserva (DAR)

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
A	Giovane Agricoltore	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	Il controllo viene applicato sulla superficie determinata in ambito Domanda Unica e viene ripetuto, dal registro Titoli nel momento del calcolo dei titoli da riserva.
		b) requisito anagrafico (età)	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica
		c) ammissibilità superfici	Controllo applicato in Domanda Unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		d) carica ricoperta (per le sole persone giuridiche)	Viene verificato che per le persone giuridiche sia stato indicato come detentore del controllo una figura prevista dalla normativa (applicabile sulla base della disponibilità dei dati della Camera di Commercio).
		e) insediamento nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica.
		f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Controllo applicato in domanda unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
			determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	Verifica che una stessa persona fisica non eserciti il controllo su una o più aziende agricole e che abbia presentato Domanda Unica in ambito Coordinamento su diversi Organismi Pagatori, come giovane agricoltore o nuovo agricoltore. Tale controllo è applicato sulla base dei dati disponibili al momento del controllo.
		h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie A o B in annualità precedenti, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
B	Nuovo agricoltore	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	Il controllo viene applicato sulla superficie determinata in ambito Domanda Unica e viene ripetuto, dal registro Titoli nel momento del calcolo dei titoli da riserva.

		b) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 18 e 65 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.
		c) ammissibilità superfici	Controllo applicato in Domanda Unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		d) verifica che il richiedente non abbia svolto attività agricola anteriormente all'anno 2013	
		e) verifica dell'anno di inizio dell'attività agricola	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica. <u>Persona fisica</u> data di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01); b. data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro; c. anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento), di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività agricola quali dichiarazioni vitivinicole, di produzioni olio, ecc.

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
			<u>Persones giuridiche</u> : Persones giuridiche: a. data di apertura della partita IVA agricola (ATECO 01) anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01)
		e) verifica che il soggetto abbia presentato domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola	Controllo applicato in ambito Fascicolo e ribaltato in Domanda Unica.
		f) verifica che la persona fisica o giuridica, nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola, non ha praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola.	Se il richiedente l'accesso alla riserva nazionale è una <u>persona giuridica</u> , tutte le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica (Per i criteri di controllo si rinvia al paragrafo 6.1 della circolare Circolare AGEA prot. 34738 del 28 aprile 2022).
		g) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Controllo applicato in domanda unica. Tali controlli sulle superfici non influiscono sulla determinazione dell'esito dell'istruttoria DAR (positivo/negativo) pur influenzando la superficie determinata ai fini del calcolo dei titoli.
		h) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	Verifica che una stessa persona fisica non eserciti il controllo su una o più aziende agricole e che abbia presentato Domanda Unica in ambito Coordinamento su diversi Organismi Pagatori, come giovane agricoltore o nuovo agricoltore. Tale controllo è applicato sulla base dei dati disponibili al momento del controllo.
		i) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie A o B in annualità precedenti, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.

Codifica fattispecie	Fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Descrizione del controllo
C	Abbandono di terre	a) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 18 e 65 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.
		b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)	Controllo per la verifica della zona svantaggiata (zona Montana). Il controllo è effettuato per la fattispecie C.2.
		c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D in ambito Domanda
		d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D tra più soggetti.
		e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie C o D in annualità precedenti per le medesime superfici, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
D	Compensazione di svantaggi specifici	a) requisito anagrafico (età)	Età compresa tra 18 e 65 anni. Per le Persone giuridiche il controllo si effettua sul Legale Rappresentante.
		b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)	Controllo per la verifica della zona svantaggiata (zona Montana).
		c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie C	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D in ambito Domanda
		d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D	Verifica di sovrapposizione dichiarativa per fattispecie C o D tra più soggetti.
		e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	Verifica effettuata tramite il Registro titoli per accertare se il produttore abbia ricevuto titoli da riserva Fattispecie C o D in annualità precedenti per le medesime superfici, come persona fisica o come detentore del controllo di una azienda.
F	Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie	a) verifica fondatezza istanza e documentazione giustificativa	l'agricoltore deve presentare l'istanza ad ARCEA OP e ad AGEA Coordinamento, l'istruttoria viene fatta da AGEA Coordinamento

Le verifiche effettuate producono degli indicatori, di seguito riportati:

Codifica fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Indicatore	
A	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	DXP-01	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 ETTARO
	b) requisito anagrafico (età)	DAP-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER GIOVANE AGRICOLTORE NON RISPETTATO



Codifica fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Indicatore	
	c) ammissibilità superfici	Anomalia DU di superficie	
	d) carica ricoperta (per le sole persone giuridiche)	DAP-04	CARICA RICOPERTA NON CONGRUENTE
	e) insediamento nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base	DAP-05	REQUISITO PER INSEDIAMENTO GIOVANE AGRICOLTORE NON VERIFICATO
	f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Anomalia DU di superficie precedentemente descritte	
	g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come giovane agricoltore o nuovo agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica	DAP-07	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA PER GIOVANE E/O NUOVO AGRICOLTORE
	h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	DAC-08	IL RICHIEDENTE HA GIA' RICEVUTO TITOLI DA RISERVA - FATTISPECIE A/B (COME PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA O DETENTORE DEL CONTROLLO)
B	a) superficie determinata almeno pari ad 1 ettaro	DXP-01	SUPERFICE DETERMINATA INFERIORE AD 1 ETTARO
	b) requisito anagrafico (età)	DXP-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER DAR NON RISPETTATO
	c) ammissibilità superfici	Anomalia DU di superficie precedentemente descritte	
	d) verifica dell'anno di inizio dell'attività agricola e in alternativa verifica che il soggetto interessato non si sia mai manifestato alla Pubblica Amministrazione al fine di ottenere l'erogazione di contributi in agricoltura prima dell'anno civile 2013 (solo nel caso in cui è applicabile detto controllo)	DBP-04	REQUISITI PER VERIFICA ATTIVITA' AGRICOLA NON RISPETTATI
	e) verifica che il soggetto abbia presentato domanda di pagamento di base non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale hanno iniziato a esercitare l'attività agricola	DBP-06	REQUISITO PRESENTAZIONE DOMANDA DI PAGAMENTO DI BASE NON RISPETTATO
	f) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente	Anomalia DU di superficie precedentemente descritte	
	g) verifica che la medesima persona fisica non chieda l'accesso come nuovo agricoltore o giovane	DBP-08	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA PER GIOVANE E/O NUOVO AGRICOLTORE

Codifica fattispecie	Condizioni di ammissibilità da verificare	Indicatore	
	agricoltore in due o più persone giuridiche o come persona fisica/ditta individuale e soggetto che esercita il controllo su una persona giuridica		
	h) verifica che il richiedente l'accesso non abbia già avuto titoli da riserva con la fattispecie "giovane agricoltore" o "nuovo agricoltore"	DBC-09	IL RICHIEDENTE HA GIA' RICEVUTO TITOLI DA RISERVA - FATTISPECIE A/B (COME PERSONA FISICA, PERSONA GIURIDICA O DETENTORE DEL CONTROLLO)
C	a) requisito anagrafico (età)	DXP-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER DAR NON RISPETTATO
	b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)	DCP-02	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE ALLA FATTISPECIE C
	c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie D	DCP-03	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA FATTISPECIE C/D (STESSO RICHIEDENTE)
	d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D	DXP-04	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA FATTISPECIE C/D (ALTRO RICHIEDENTE)
	e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	DXP-05	SUPERFICIE GIA' UTILIZZATA PER ACCESSO ALLA RISERVA - FATTISPECIE C/D
D	a) requisito anagrafico (età)	DXP-02	REQUISITO ANAGRAFICO PER DAR NON RISPETTATO
	b) ammissibilità superfici (compreso che le stesse ricadono in zone/programmi FEASR)	DDP-02	SUPERFICIE NON AMMISSIBILE ALLA FATTISPECIE D
	c) verifica che la medesima superficie non sia richiesta dallo stesso richiedente con la fattispecie C	DDP-03	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA FATTISPECIE C/D (STESSO RICHIEDENTE)
	d) verifica che la medesima superficie non sia richiesta da altro richiedente con le fattispecie C o D	DXP-04	SOVRAPPOSIZIONE DICHIARATIVA FATTISPECIE C/D (ALTRO RICHIEDENTE)
	e) verifica che la particella non sia già stata utilizzata per l'accesso alla riserva con le fattispecie C o D (registro dei vincoli di cui alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni)	DXP-05	SUPERFICIE GIA' UTILIZZATA PER ACCESSO ALLA RISERVA - FATTISPECIE C/D

Le apposite istruttorie devono essere definite entro il termine stabilito dalla Circolare di Coordinamento (28 febbraio dell'anno successivo alla campagna di riferimento).

### 7.1.2. RICHIESTA ATTIVAZIONE DEI TITOLI

I titoli presenti nel portafoglio titoli del richiedente all'interno del registro nazionale titoli si considerano richiesti fino a copertura della superficie ammissibile condotta e presente all'interno della scheda di validazione del fascicolo aziendale sottoscritta dall'agricoltore e utilizzata come base dichiarativa per la domanda unica. Per l'annualità 2022 i trasferimenti titoli devono essere conclusi entro il **24 ottobre 2022** come stabilito dalla Circolare prot. 74703 del 14.10.2022 che ha modificato ed integrato la circolare AGEA prot. 34738 del 28 aprile 2022.

### 7.1.3. CALCOLO DEL VALORE MEDIO DEI TITOLI

Il pagamento dell'aiuto di base viene effettuato sulla base del valore attribuito da parte del Registro Titoli.

Si applicano, *mutatis mutandis*, i criteri illustrati al par. 2 della circolare AGEA n. 2506 del 16 maggio 2016 e s.m.i di seguito esposti.

L'aiuto da corrispondere per i titoli utilizzati deve essere calcolato sulla base di un criterio di valore medio.

La procedura di calcolo del valore medio ponderato calcolato esclusivamente nell'ambito dei titoli detenuti è la seguente:

$(n. \text{ titoli } * \text{ superficie associata ai titoli } * \text{ valore titoli }) / (\text{superficie complessiva associata ai titoli})$

Il "valore dei titoli" da utilizzare in tale algoritmo corrisponde al valore del titolo in Euro/ha e non al valore nominale del titolo stesso.

La determinazione dell'importo ammissibile viene effettuata a valle della procedura di seguito descritta:

- 1 - verifica del numero di titoli per i quali è stata richiesta l'attivazione;
- 2 - verifica delle superfici determinate (cfr. paragrafo 9.1 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427);
- 3 - calcolo della differenza tra le superfici associate ai titoli di cui al punto 1 e le superfici determinate di cui al punto 2;
- 4 - determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto);
- 5 - calcolo della percentuale di scostamento:  $(\text{superficie punto 4} / \text{superficie punto 3}) * 100$ ;
- 6 - verifica della classe di esito nella quale si ricade (cfr. Tabella 2 della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.427).

L'importo ammissibile corrisponde alla superficie determinata, a valle dell'applicazione delle riduzioni e delle sanzioni, moltiplicata per l'importo medio.

### 7.1.4. INDIVIDUAZIONE DEI TITOLI UTILIZZATI

Dopo aver calcolato la superficie determinata, i titoli utilizzati vengono individuati sulla base dei criteri previsti dall'art. 31, par. 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Se la superficie determinata ai fini del regime del pagamento unico è inferiore alla superficie dichiarata, per determinare quali titoli debbano essere versati nella riserva nazionale, si prende in considerazione la superficie determinata abbinandola ai titoli aventi il valore più alto.

Se per due anni consecutivi la superficie determinata non consente l'utilizzo di tutti i titoli presenti nel portafoglio titoli dell'agricoltore, ai sensi del citato art. 31, par. 1, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, i titoli di valore più basso sono riversati nella riserva nazionale.

La circolare AGEA prot. n. 53883 del 27 luglio 2017 illustra i dettagli della procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli.

### 7.1.5. CAPPING

In applicazione dell'art. 11 del Reg (UE) n. 1307/2013, l'importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore a norma del titolo III, capo 1, per un dato anno civile è ridotto del 50% per la parte dell'importo eccedente 150.000 euro del Pagamento di Base. Qualora l'importo così ridotto superi i 500.000 euro, la parte eccedente i 500.000 euro del Pagamento di Base è ridotta del 100%.

Dette riduzioni sono state stabilite all'art.7 del Decreto n. 5465 del 7 giugno 2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali che, tra l'altro, stabilisce che *“ai fini della determinazione degli importi (...) sono detratte le spese sostenute per salari e stipendi (...) compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali”*.

Di conseguenza, prima di procedere all'applicazione delle previste percentuali di riduzione ai pagamenti del regime di base eccedenti gli importi sopra detti, è possibile considerare la detrazione delle seguenti voci:

- a. Costo del lavoro sostenuto dall'azienda: retribuzione netta che si compone di salari o stipendi (comprensivi di straordinari e maggiorazioni, scatti di anzianità, gratifiche, compensi per ferie e festività non godute ed altre voci previste dai contratti collettivi del settore) corrisposti ai dipendenti subordinati per il lavoro prestato e che costituiscono il reddito al netto delle ritenute fiscali versate dal sostituto d'imposta (desumibili dalla Certificazione Unica rilasciata dal datore di lavoro e dichiarati nella dichiarazione annuale modello 770);
- b. Imposte a carico dell'azienda che riguardano l'indeducibilità ai fini IRAP del costo del lavoro. Per quanto concerne l'indeducibilità del costo del lavoro è prevista la deducibilità di un importo forfetario pari a euro 7.500,00 su base annua, aumentato a euro 13.500 per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni;
- c. Oneri sociali e previdenziali calcolati a carico dell'azienda in misura percentuale sul reddito imponibile (quota INPS e INAIL per operai agricoli e impiegati e quota ENPAIA per gli impiegati agricoli) comprensiva di altre voci quali:
  - Contributo di solidarietà;
  - Quote associative;
  - Assistenza contrattuale nazionale;
  - Assistenza contrattuale provinciale;
  - Assistenza integrativa malattia e infortunio provinciale;
  - Contributo finanziamento EBAN.
- d. Oneri sociali versati per il lavoro autonomo in qualità di Coltivatore Diretto o Imprenditore Agricolo Professionale o versati dall'imprenditore per la propria posizione o per quella dei suoi familiari.

Al fine di assicurare una corretta ed uniforme applicazione a livello nazionale, Agea ha emesso la circolare n. ACIU.2016.122 del 1° marzo 2016, nelle quali sono indicate le modalità di calcolo delle detrazioni dei costi relativi a:

- A) costo del lavoro (salari e stipendi);
- B) contributi previdenziali ed assistenziali (oneri sociali);

La citata Circolare, inoltre, stabilisce differenti procedure di calcolo in base alla forma giuridica delle aziende agricole, distinguendo tra:

1. Società di capitali;

2. Società semplici e ditte individuali in regime di contabilità semplificata.

#### **7.1.6. GESTIONE DETRAZIONI PER IL CAPPING**

Le aziende interessate all'applicazione di tali riduzioni ed in possesso della prevista documentazione giustificativa, possono procedere all'acquisizione nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale presente nel SIAN specificatamente dedicata al "Capping" della documentazione giustificativa.

Nello specifico gli operatori del CAA mandatario di tali aziende potranno registrare gli importi per le diverse categorie di costi e la documentazione corrispondente. Il termine ultimo per la registrazione di tali documenti nell'apposita area del Sian è fissato al **30 aprile** dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda

Tali documenti saranno esaminati dai competenti Uffici dell'OP Arcea e qualora ritenuti conformi saranno autorizzati a concorrere al pagamento della quota prevista nel Regime di Base.

#### **7.2. AIUTO ALL'INVERDIMENTO (GREENING)**

Le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente sono le seguenti:

- a) diversificare le colture,
- b) mantenere il prato permanente esistente;
- c) avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola.

Il pagamento per l'inverdimento è concesso agli agricoltori che applicano le pratiche che sono pertinenti per loro e nella misura in cui si conformano agli obblighi previsti dall'art. 43, paragrafo 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente è erogato anche alle aziende per le quali è prevista un'esenzione:

□ dagli obblighi dell'inverdimento:

- 1) aziende biologiche (art. 43, paragrafo 11, del Reg. (UE) n. 1307/2013), per le unità dell'azienda dedite alla produzione biologica a norma dell'art. 11 del Reg. (CE) n. 834/2007. Tale controllo viene effettuato sul Sistema Informativo Biologico (SIB) e si verifica che la domanda abbia una notifica rilasciata entro il termine ultimo di presentazione della domanda di campagna e che tale notifica risulti pubblicata al momento del pagamento o in alternativa entro il termine ultimo di presentazione della domanda di campagna;
- 2) agricoltori le cui aziende sono situate in tutto o in parte in zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE (SIC), 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque) o 2009/147/CE (Direttiva Uccelli) hanno diritto al pagamento di cui al presente capo purché applichino le pratiche dell'inverdimento, nella misura in cui tali pratiche siano compatibili, nell'azienda in questione, con gli obiettivi di tali direttive.

□ dall'obbligo di diversificare le colture:

- 3) azienda con SEMINATIVI < 10 ha (art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);
- 4) azienda con SEMINATIVI interamente investiti a colture sommerse (art. 44, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013).
- 5) azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:

- costituita da prato permanente;
- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per terreni messi a riposo;
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 44, paragrafo 3, comma a), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

6) azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:

- costituita da prato permanente;
- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
- sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi

e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 44, paragrafo 3, comma b), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

7) azienda i cui SEMINATIVI:

- non sono stati dichiarati per più del 50% dall'agricoltore nella sua domanda di aiuto dell'anno precedente;
- in esito a un raffronto delle domande di aiuto basate su strumenti geospaziali, sono coltivati nella loro totalità con una coltura diversa rispetto a quella dell'anno civile precedente.

□ dall'obbligo di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola:

8) azienda con SEMINATIVI < 15 ha (art. 46, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013);

9) azienda con SEMINATIVI utilizzati per più del 75%:

- per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per terreni messi a riposo;
- investiti a colture di leguminose;
- sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie rimanente non superiore a 30 ha (art. 46, paragrafo 4, comma a), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

10) azienda con SUPERFICIE AGRICOLA AMMISSIBILE per più del 75%:

- costituita da prato permanente;

- utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio;
- per la coltivazione di colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale;
- sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi;

e con superficie a seminativi rimanente non superiore a 30 ha (art. 46, paragrafo 3, comma b), del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Pratica esente	Descrizione esenzione
Greening	AZIENDA BIOLOGICA
Diversificazione	SEMINATIVI < 10 HA
Diversificazione	COLTURE SOMMERSE
Diversificazione	SEMINATIVI OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
Diversificazione	SUP. AGRICOLA OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
EFA	SEMINATIVI < 15 HA
EFA	SEMINATIVI OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO
EFA	SUP. AGRICOLA OLTRE IL 75% A FORAGGERE E RIPOSO

Qualora l'azienda agricola in controllo abbia una unità dedita alla produzione biologica a norma dell'articolo 11 del Reg. (CE) n. 834/2007, considerata la contemporanea presenza di superfici che di per sé soddisfano gli obblighi del greening (art. 43(11) del Reg. (UE) n. 1307/2013) e di superficie sulle quali, invece, deve essere eseguita la diversificazione colturale, l'azienda deve essere considerata come costituita da due corpi distinti.

Il primo, costituito da quello con le superfici che soddisfano gli obblighi del greening; il secondo, costituito dalle superfici sulle quali deve essere eseguita la diversificazione colturale. Qualora per queste ultime non vengano rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa regolamentare UE, solo su tali superfici dovranno essere applicate riduzioni e sanzioni. Ai fini del calcolo delle stesse, pertanto, non deve essere presa in considerazione la parte di azienda costituita dalle superfici che soddisfano gli obblighi di greening.

La verifica di ammissibilità all'aiuto, che può essere concesso ai produttori che hanno aderito al regime di base (non può essere invece concesso ai produttori che hanno aderito al regime per i piccoli) prevede oltre ai controlli esposti nei paragrafi precedenti i seguenti controlli:

1. che l'agricoltore abbia diritto ad una delle esenzioni previste;
2. che l'agricoltore obbligato alla diversificazione rispetti i requisiti fissati dall'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013:

- ✓ Presenza di almeno due colture nel caso di superficie a seminativo aziendale compresa tra i 10 e i 30 ettari.

La coltura principale non supera il 75% dei seminativi. Il limite massimo non si applica alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo

occupino più del 75% dei seminativi;

- ✓ Presenza di almeno tre colture nel caso di superficie a seminativo aziendale pari ad almeno 30 ettari.

La coltura principale non supera il 75% dei seminativi.

Le due colture principali non occupano insieme più del 95% dei seminativi.

I limiti massimi non si applicano alle aziende qualora l'erba o le altre piante erbacee da foraggio o i terreni lasciati a riposo occupino più del 75% dei seminativi. In tali casi, la coltura principale sui seminativi rimanenti non occupa più del 75% di tali seminativi rimanenti salvo nel caso in cui dette superfici rimanenti siano occupate da erba o altre piante erbacee da foraggio o terreni lasciati a riposo.

3. che l'agricoltore rispetti gli obblighi di mantenimento dei prati permanenti di cui all'art. 44 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
4. che l'agricoltore rispetti gli obblighi di avere un'area di interesse ecologico sulla superficie agricola di cui all'art. 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013;
5. che l'agricoltore non abbia richiesto aiuti, per il I° o per il II° pilastro della PAC, ritenuti incompatibili tra loro.

Qualora non vengano rispettati i limiti di cui ai precedenti punti 2 e 3 vengono accessi gli indicatori seguenti:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
GR6	02	Mancato rispetto EFA anni precedenti	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento	Non correggibile
GR7	01	Prati permanenti: mancato rispetto degli obblighi di mantenimento	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento	Non correggibile
GR7	02	Mancata dichiarazione superficie a seminativo	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento	Non correggibile
GR9	01	Presenza superfici con colture non dettagliate ai fini del greening	Riduzione del pagamento dell'aiuto per l'inverdimento	Non correggibile

La circolare ACIU.2014.702 stabilisce che il controllo debba essere eseguito con riferimento al periodo 1° aprile – 9 giugno. La coltura principale corrisponde a quella presente in terra per il maggior numero di giorni nel periodo designato. Se la coltura dichiarata dall'agricoltore come principale non è anche quella che si trova in terra per più tempo consecutivamente dal 1° aprile al 9 giugno, su ogni particella esaminata si appone un indicatore, con il valore di "coltura principale accertata". In caso di discordanza con quanto dichiarato nel piano di coltivazione, viene acceso l'indicatore GR7 sulla particella e il calcolo della diversificazione viene effettuato sulla base delle colture principali accertate.

## DEROGA 2022

La Commissione europea, con decisione n. 2022/484 del 23 marzo 2022, al fine di aumentare il potenziale produttivo agricolo dell'Unione sia di alimenti che di mangimi per far fronte alle turbative del mercato dei prodotti agricoli causate dall'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, ha concesso agli Stati membri la possibilità di derogare a talune condizioni relative al pagamento dell'inverdimento e per il solo anno di domanda 2022. Al riguardo, con decreto 8 aprile 2022 n.



163483, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha attivato la deroga in questione che consente di utilizzare, per il pascolo, la fienagione o la coltivazione, i terreni lasciati a riposo ai fini della diversificazione colturale o della costituzione delle aree d'interesse ecologico (EFA), autorizzando quindi la deroga alle condizioni relative al pagamento per l'inverdimento, compreso l'uso di prodotti fitosanitari. Alla luce di quanto previsto dalla citata decisione, si precisa che i terreni lasciati a riposo, anche se utilizzati per il pascolo, la fienagione o la coltivazione in applicazione della deroga, mantengono comunque la loro qualificazione di terreni a riposo. A tale riguardo, per consentire l'individuazione dei terreni a riposo per i quali viene richiesto di utilizzare la deroga in questione, in sede di dichiarazione della domanda viene indicata la superficie coltivata che avrebbe dovuto essere lasciata a riposo applicando la deroga ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1 della decisione di esecuzione (UE) n. 2022/484. I terreni a riposo ai fini greening si possono considerare tali se ritirati dalla produzione almeno per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda e, in applicazione della deroga, gli stessi terreni possono essere lavorati e seminati prima del 30 giugno 2022, mantenendo la dichiarazione come terreni messi a riposo per la conformità al greening (quindi per il rispetto della presenza di due o tre colture sui seminativi almeno nel periodo dal 1° aprile al 9 giugno e almeno il 5% di EFA) Pertanto, per la verifica del rispetto degli obblighi di diversificazione e di EFA in ambito FEAGA, si devono sommare ai terreni a riposo i dati comunicati nelle Domande Uniche 2022 relativi alla superficie sulla quale si applica la deroga sui terreni a riposo ai sensi dell'articolo 1, e ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 2 della Decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022, come riportato nel QUADRO C del modello di domanda allegato alle Istruzioni Operative n. 11 del 16 maggio 2022:

- di cui terreni a riposo coltivati a seminativi ai sensi dell'art. 1 della Decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022
- di cui terreni a riposo EFA ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della Decisione di esecuzione (UE) n. C(2022) 1875 del 23 marzo 2022

### **7.3. GIOVANE AGRICOLTORE**

L'art. 50, del Reg. (UE) n. 1307/2013 ha previsto un pagamento annuo ai "giovani agricoltori" che beneficiano di un pagamento per il regime di base.

La verifica di ammissibilità all'aiuto prevede i controlli, che sono associabili ai medesimi indicatori applicati per il regime di base e nonché i controlli previsti nella circolare AGEA prot. n. 99290 del 20 dicembre 2018 e nella successiva integrazione contenuta nella Circolare AGEA.8413.2020 del 3 febbraio 2020.

L'art. 50, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per "giovane agricoltore" si intende una persona fisica:

- a) che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda o che sia già insediata in un'azienda agricola nei cinque anni che precedono la prima presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento di base a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013
- b) che non ha più di 40 anni nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a).

Ai fini del controllo dell'insediamento di cui alla precedente lettera a), si verifica, quindi, il primo insediamento in assoluto in un'azienda agricola o l'insediamento nei cinque anni precedenti l'anno di presentazione della domanda del premio giovane o della domanda di accesso alla riserva nazionale con la

fattispecie “giovane agricoltore”.

In caso di ditta individuale, l’insediamento è verificato avendo riguardo alla data di apertura/estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01).

In caso di persona giuridica, l’insediamento è verificato avendo riguardo alla data in cui il soggetto “giovane” entra a far parte della compagine sociale, assumendo il controllo effettivo e duraturo della società.

Sempre in relazione al requisito di cui alla precedente lettera a), i Servizi della Commissione, con nota Ares (2017) 3865027 del 2 agosto 2017, hanno precisato che un soggetto “giovane” può essere tale e attribuire la qualifica di giovane ad un’azienda agricola (ditta individuale/persona giuridica) una sola volta.

Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto “giovane” rivesta una posizione di controllo in più aziende agricole (ditta individuale o persona giuridica), il premio è erogabile una sola volta e precisamente in favore dell’azienda agricola nella quale il soggetto “giovane” risulta essersi insediato per la prima volta. Inoltre, per lo stesso principio, il medesimo soggetto “giovane” non può attribuire, anche in campagne diverse, la qualifica di giovane ad un’azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica) ai fini del pagamento del premio giovane ed una seconda volta, ad un’altra azienda agricola (ditta individuale o persona giuridica), ai fini dell’attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore” o viceversa.

Con riferimento al requisito anagrafico di 40 anni di cui all’art. 50, paragrafo 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 1307/2013, si precisa che lo stesso deve essere posseduto dall’agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda con richiesta di aiuto del pagamento del premio giovane agricoltore o nell’anno di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale con la fattispecie “giovane agricoltore”. Con riferimento al pagamento del premio giovane, ricorrendone tutti gli altri requisiti, l’agricoltore ha diritto a percepire per un massimo di cinque anni il pagamento in questione, anche se ha superato i 40 anni d’età.

È previsto il seguente indicatore correggibile solo per le persone giuridiche nel caso in cui la visura camerale non sia aggiornata:

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell’Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell’indicatore
GAA	01	REQUISITO GIOVANE AGRICOLTORE NON RISPETTATO	Non è possibile dare corso al pagamento del premio GA	Correggibile solo per le persone giuridiche nel caso in cui la visura camerale non sia aggiornata

L’ art.17 del DM 5465 del 7 giugno 2018 stabilisce che “L’importo del pagamento per i giovani agricoltori è calcolato con le modalità indicate dall’articolo 50, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013, per un numero massimo di novanta ettari.”

Nei casi in cui la superficie determinata venga riscontrata inferiore alla superficie dichiarata, l’aiuto di cui all’ art.17 del DM 5465 del 7 giugno 2018 viene corrisposto nella misura pari alla superficie determinata.

L’art 21 del Reg (UE) n. 640/2014 relativo alle Sanzioni amministrative, per casi diversi dalle sovra dichiarazioni di superfici, relative ai pagamenti per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5, del Reg (UE) n. 1307/2013 stabilisce che:

*“Fatte salve le sanzioni amministrative applicabili a norma dell’articolo 19, ove si constati che il beneficiario non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 50, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all’articolo 49 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014, l’aiuto per i giovani agricoltori non è concesso o è revocato integralmente”.*

Qualora specifici controlli disposti dall’Organismo Pagatore ARCEA consentano di constatare che il beneficiario ha fornito prove false per comprovare il rispetto degli obblighi, si applica una sanzione pari al 20

% dell'importo che il beneficiario ha, o avrebbe altrimenti, ricevuto come pagamento per i giovani agricoltori a norma dell'articolo 50, paragrafo 1, del Reg (UE) n. 1307/2013.

#### 7.4. REGIME PICCOLI AGRICOLTORI

La riforma della PAC del 2013, all'art. 61 del Reg (UE) n. 1307/2014 ha introdotto per il periodo 2015- 2020 il Regime dei Piccoli Agricoltori (PA) con finalità di:

- aumentare la competitività dei PA, favorendo una loro integrazione nel mercato;
- diminuire gli oneri amministrativi burocratici, riducendo anche i costi di gestione e controllo della PAC;
- contribuire alla vitalità e al dinamismo delle zone rurali, dove i Piccoli Agricoltori svolgono un ruolo economico importante.

Gli Agricoltori che a seguito della presentazione della Domanda unica 2015 hanno ottenuto l'attribuzione dei diritti all'aiuto, avevano la facoltà di optare per la partecipazione al regime dei PA, accettando un **pagamento annuale forfettario sino ad un importo massimo di 1.250 euro**, in sostituzione di tutti i pagamenti diretti:

- pagamento di base
- pagamento per l'inverdimento
- pagamento per i giovani agricoltori
- sostegno accoppiato

La presentazione della domanda di adesione entro il 15/10/2015 ha consentito la **costituzione del Regime** intestato al produttore, definito aderente originario.

Nelle campagne successive 2016-2022 è possibile soltanto subentrare nei Regimi costituiti nella campagna 2015, mediante la domanda di conferma per subentro.

Per la durata della partecipazione al regime i produttori sono tenuti a **mantenere un numero di ettari ammissibili** pari al numero di diritti all'aiuto in proprietà o in affitto, ai sensi dell'art. 32 del Reg (UE) n. 1307/2013; qualora non venga rispettato l'obbligo di mantenere lo stesso numero di ettari, l'agricoltore non ha diritto all'aiuto per la campagna per la quale è rimasto inadempiente

L'ammontare del pagamento nel regime dei piccoli è compreso tra soglia minima di 300 € e 1250 €.

Per la partecipazione al Regime sono previste annualmente le domande di:

- CONFERMA mediante la quale il produttore aderente conferma la propria permanenza nel regime;
- CONFERMA per SUBENTRO mediante la quale un produttore non aderente subentra nel regime di un produttore aderente. La cessione avviene esclusivamente per **successione anticipata o effettiva**;

Coloro che intendono recedere dal Regime hanno a disposizione due tipologie di domanda:

- DOMANDA DI RECESSO, è presentata dal produttore aderente che intende ritirarsi dal regime;
- DOMANDA DI SUBENTRO CON RECESSO: è presentata dal produttore che subentra nel regime di un produttore cedente per successione anticipata o effettiva e che contestualmente richiede di recedere dal regime

La normativa prevede anche un RECESSO d'ufficio nei seguenti casi:

- La mancata presentazione della domanda di conferma
- Presenza domanda unica di pagamento
- Adesione alla misura all'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del Reg. (UE) n. 1305/2013

L'agricoltore che ha aderito al regime dei piccoli agricoltori, ai fini del percepimento del contributo, doveva soddisfare il requisito di agricoltore in attività di cui all'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, secondo le modalità definite dalla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.140 del 20 marzo 2015, per ciascuna campagna.

L'agricoltore ammesso al regime dei piccoli agricoltori, ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1307/2013, può percepire un contributo massimo di 1.250 euro. Conseguentemente, a partire dall'anno successivo all'adesione al regime in questione, perdurando l'adesione al regime, risulta soddisfatto il possesso del requisito di agricoltore in attività.

Si precisa, inoltre, che in caso di uscita dal regime per i piccoli agricoltori, l'agricoltore mantiene il possesso del requisito di agricoltore in attività ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera b), del DM 7 giugno 2018 n. 5465 per la prima campagna utile rispetto all'uscita dal regime dei piccoli agricoltori.

Oltre a tutti i controlli già esposti nei paragrafi precedenti nel caso di piccoli agricoltori, dunque, sono previsti i seguenti controlli aggiuntivi:

- ✓ Il beneficiario deve avere diritto a partecipare al regime essendo inserito nel Registro nazionale dei Piccoli Agricoltori;
- ✓ il beneficiario deve aver mantenuto un numero di ettari ammissibili corrispondente al numero di titoli in proprietà o in affitto detenuti nel 2015.

Nei casi in cui la riduzione di superficie in una campagna successiva al 2015 sia dovuta all'applicazione del refresh, l'obbligo di mantenere almeno un numero di ettari ammissibili, di cui all'art. 64, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1307/2013, si considera comunque soddisfatto e l'agricoltore ha diritto a percepire il relativo aiuto. La deroga non trova applicazione nel caso in cui la diminuzione degli ettari ammissibili sia dovuta alla presenza di elementi non ammissibili (edifici, strade, ecc.) o al mancato esercizio dell'attività agricola.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
RPA	02	AGRICOLTORE ADERENTE AL RPA CON SUPERFICIE AMMISSIBILE INFERIORE ALLA SUPERFICIE MINIMA PREVISTA DALL'ART. ART. 64(1) LETT. A) REG. 1307/2013	impossibile dare corso al pagamento richiesto	Non correggibile

## 7.5. AIUTI ACCOPPIATI

L'articolo 52, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che "Il sostegno accoppiato può essere concesso esclusivamente a quei settori o a quelle regioni di uno Stato membro in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che rivestono particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali, si trovano in difficoltà."

Detta disposizione è stata attuata con DM 7 giugno 2018 n. 5465 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, modificato e integrato dal DM 9 agosto 2018 n. 7839.

Il sostegno in questione si articola su tre settori: zootecnico, seminativi e colture permanenti. Nella circolare di AGEA Coordinamento n. 61146 del 10/08/2022 è indicata la disciplina del sostegno accoppiato per la campagna 2022 e le procedure di controllo per la verifica delle condizioni di ammissibilità.

### 7.5.1. ACCOPPIATI SUPERFICI

I Regimi di sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del Reg (UE) n. 1307/2013, attuato dal DM 7 giugno 2018 n. 5465 sono i seguenti:

- ✓ Premio specifico alla soia (in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna) - **Misura n. 8**
- ✓ Premio frumento duro (in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) - **Misura n. 9**
- ✓ Premio colture proteaginose, leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose (in Toscana, Umbria, Marche e Lazio) - **Misura n.10**
- ✓ Premio leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose (in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) - **Misura 11**
- ✓ Settore riso - **Misura 12**
- ✓ Settore barbabietola da zucchero - **Misura 13**
- ✓ Settore pomodoro da industria - **Misura 14**

Settore olio di oliva:

- ✓ Superfici olivicole in Liguria, Puglia e Calabria - **Misura 15**
- ✓ Superfici olivicole in Puglia e Calabria e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5% - **Misura 16**
- ✓ Superfici olivicole che aderiscono ai sistemi di qualità - **Misura 17 Superficie minima**

L'articolo 19, comma 5, del DM 7 giugno 2018, n. 5465, stabilisce che la domanda unica deve essere riferita ad almeno cinquemila metri quadrati per il sostegno accoppiato per le superfici previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27.

L'articolo 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2015, n. 1420, stabilisce che ai sensi dell'articolo 72, paragrafo 1, secondo comma, del Reg (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

#### 7.5.1.1. SOSTEGNO ACCOPPIATO PER I SEMINATIVI

La verifica di ammissibilità agli aiuti di cui alle **Misure 8, 9, 10, 11** richiesti nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 12** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;

- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 24 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 3) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 13** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 2) che il richiedente abbia stipulato un contratto con una impresa saccarifera e lo abbia allegato alla domanda;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 25 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 4) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 14** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano impegnate in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro anche per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del Reg (UE) n. 1308/2013;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 26 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 4) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420.

Qualora si verifichi una discordanza tra la superficie contrattata e quella risultante all'esito dei controlli della domanda, il pagamento è eseguito utilizzando la minore superficie delle due.

Le colture che non raggiungono la fase di maturazione piena dei frutti e dei semi a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Ai fini dell'accertamento delle condizioni climatiche eccezionali è necessario che il soggetto interessato renda disponibile all'Organismo pagatore competente, secondo le modalità dallo stesso definite, prove sufficienti attestanti le condizioni climatiche eccezionali. A tal fine, si precisa che la documentazione giustificativa utilizzabile è quella rilasciata da uno dei soggetti autorizzati di seguito specificati, per le casistiche di propria competenza nella quale venga individuato espressamente il luogo interessato:

- Uffici regionali dell'agricoltura;
- Uffici decentrati provinciali dell'agricoltura;
- Comunità Montane;
- Guardia Forestale;
- Vigili del fuoco, Carabinieri, Polizia di Stato, Regionale e Provinciale;
- Uffici Comunali;

- Libero professionista agronomo, agrotecnico, forestale iscritto ad Albo professionale, che depositi perizia asseverata.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Reg. (UE) n. 640/2014, la circostanza eccezionale, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, deve essere comunicata per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

In particolare, il controllo di ammissibilità del premio, effettuato successivamente ai controlli SIGC, prevede la lettura delle informazioni che le Organizzazioni di produttori, attraverso le ulteriori funzionalità messe a disposizione dal Coordinamento, forniscono come dati di dettaglio relativi ai produttori agricoli che hanno sottoscritto un impegno di conferimento con la stessa Organizzazione di produttori alla quale sono associati.

Gli utenti delle Organizzazioni di produttori provvedono alla registrazione dei contratti stipulati con le industrie di trasformazione. Nel caso di produttori non aderenti ad una Organizzazione di produttori, i contratti di fornitura sono allegati alla domanda.

CODICE Indicatore di Controllo	DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
SAS 01	INTERVENTO RICHIESTO IN ZONE NON AMMISSIBILI	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	Correggibile entro il termine ultimo di presentazione previsto per le diverse tipologie di domanda
SAS 02	USO DEL SUOLO NON AMMISSIBILE PER L'INTERVENTO RICHIESTO	Non è possibile dare corso al pagamento dei premi richiesti sulla parcella	
SAS 04	PREMIO SPECIFICO ALLA SOIA - SUPERATO LIMITE DI AMMISSIBILITÀ (5 Ettari)	Segnalazione	
SAS 05	PREMIO ALLA BARBABIETOLA DA ZUCCHERO - CONTRATTO ALLA TRASFORMAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto	
SAS 06	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - CONTRATTO ALLA TRASFORMAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto	
SAS 07	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - IMPEGNO ALLA COLTIVAZIONE ASSENTE	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto	
SAS 08	PREMIO AL POMODORO DA INDUSTRIA - MANCATA DICHIARAZIONE CONTRATTO IN DOMANDA	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto	
SAS 09	ASSENZA ATTESTAZIONE ENTE COMPETENTE CERTIFICAZIONE OLIO DOP	Non è possibile dare corso al pagamento del premio richiesto	

#### 7.5.1.2. SOSTEGNO ACCOPPIATO PER LE COLTURE PERMANENTI

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 15** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati

nell'art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;

- 4) che ciascuna parcella agricola abbia la dimensione minima di 200 metri quadri, in coerenza con l'art. 1, comma 5, del DM 26 febbraio 2014, n. 1420.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 16** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano ubicate in una delle regioni indicate nell'art. 27 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 3) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 4) che ciascun appezzamento sia caratterizzato da una pendenza media superiore al 7,5%.

La verifica di ammissibilità all'aiuto di cui alla **Misura 17** richiesto nella Domanda Unica, prevede i seguenti controlli:

- 1) che le superfici dichiarate coltivate siano risultati ammissibili alle verifiche effettuate dal SIGC;
- 2) che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell'art. 23 del DM 7 giugno 2018, n. 5465;
- 3) che ciascun appezzamento sia incluso in un areale di produzione DOP o IGP;
- 4) che l'agricoltore abbia correttamente adempiuto agli obblighi stabiliti dal sistema di qualità cui aderisce;
- 5) che l'adempimento di cui al precedente punto sia indicato in una attestazione rilasciata dall'Ente competente alla certificazione;
- 6) che l'attestazione sia rilasciata in capo all'azienda richiedente l'aiuto dall'Ente competente alla certificazione dei prodotti agricoli e alimentari conformemente al Reg. (UE) 1151/2012.

Per le tre misure olio il pagamento del premio è subordinato alla registrazione, da parte dei soggetti obbligati, delle produzioni olivicole nel registro telematico di cui al citato DM 23 dicembre 2013. Inoltre, come specificato dalla circolare prot. n. 1768 del 21 marzo 2017 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora l'agricoltore non sia obbligato alla tenuta del registro telematico in questione, la cessione di olive per la produzione di olio è dimostrata dalla registrazione nel carico del registro telematico tenuto dal frantoio di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del DM 23 dicembre 2013 o dal commerciante di olive di cui all'art. 2, comma 1, lett. i), del DM 10 novembre 2009, come modificato dall'art. 1, comma 1, del DM 8 luglio 2015. Il requisito in questione deve essere soddisfatto nell'anno solare di presentazione della domanda.

CODICE Indicatore di Controllo		DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
O55	01	ASSENTI OPERAZIONI DI REGISTRO COME FORNITORE DI OLIVE OPPURE OPERAZIONE CON CARICO DI OLIVE PROPRIE	Segnalatore impedisce pagamento del premio	Correggibile entro il 16 maggio dell'anno successivo alla campagna di riferimento
O56	01	ASSENTI OPERAZIONI DI REGISTRO COME FORNITORE DI OLIVE DOP OPPURE OPERAZIONE CON CARICO DI OLIVE PROPRIE DOP	Segnalatore impedisce pagamento del premio	



Il Decreto del Ministero (DM) delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 248981 ha introdotto disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti, divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*.

Con il DM 28 maggio 2021 n. 248981 e la Circolare AGEA n. 25456 del 24 marzo 2022 viene data la possibilità di percepire i suddetti premi attraverso:

1. l'istituto della comunicazione per causa forza maggiore o di circostanza eccezionale di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 se la superficie olivicola è divenuta improduttiva nell'anno di campagna 2021;
2. l'impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva negli anni precedenti all'anno di campagna 2021 ovvero il reimpianto negli stati giovanili delle stesse.

### 7.5.2. MISURE ACCOPPIATE ZOOTECCIA

Nella DU si indica, nell'apposita sezione, la sola richiesta per uno o più degli interventi previsti per il sostegno accoppiato zootecnia. Tutto questo in considerazione del fatto che i capi maturano i requisiti per l'ammissibilità durante tutto l'anno solare, quindi, solo al termine dell'anno è possibile individuare i capi ammissibili per le diverse misure.

Nello specifico questa specifica attività è eseguita automaticamente sulla base del protocollo d'intesa esistente con il Ministero della Salute.

Dal punto di vista tecnico i capi ammissibili sono individuati attraverso appositi WS e vengono distribuiti per le diverse tipologie di premio eseguendo i principali controlli relativi all'età, alla detenzione e al rispetto della tempistica prevista per assolvere agli obblighi di Identificazione e Registrazione (rif. Reg. (UE) n. 2021/520 in materia di termini e procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca dati nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti da parte degli operatori)

I Regimi di sostegno accoppiato zootecnia sono i seguenti:

- ✓ Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità - **Misura 1**
- ✓ Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane - **Misura 2**
- ✓ Bufale da latte - **Misura 3**
- ✓ Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico - **Misura 4**
- ✓ Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza - **Misura 18**
- ✓ Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte - **Misura 20**
- ✓ Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi - **Misura 5**
- ✓ Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi - **Misura 19**
- ✓ Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità - **Misura 19**
- ✓ Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura - **Misura 19**
- ✓ Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai

sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012 - **Misura 19**

- ✓ Agnelle da rimonta - **Misura 6**
- ✓ Capi ovini e caprini macellati - **Misura 7**

I produttori che partecipano all'apposito intervento previsto per le **vacche da latte**, devono presentare domanda integrativa per l'acquisizione delle analisi del latte. Il pagamento delle vacche da latte è infatti subordinato alla presenza di tali analisi che devono essere trasmesse all'Organismo Pagatore ARCEA e che devono rispettare i requisiti quantitativi e qualitativi previsti dalla Circolare AGEA n. 44753 del 20 maggio 2019 che modifica ed integra all'allegato tecnico 1 della Circolare AGEA prot. n. 95272 del 6 dicembre 2018.

L'applicativo per la presentazione della domanda integrativa analisi del latte verifica che siano rispettate le condizioni previste dalla circolare, in particolare:

- le analisi devono essere associate ad uno dei laboratori di analisi accreditati selezionabili dall'elenco;
- che siano presenti almeno 2 analisi per ogni mese di produzione (sono ammessi 2 mesi con una sola analisi);
- per i produttori ubicati in montagna e per i produttori con allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o Indicazione Geografica Protetta (IGP) ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, che sia presente almeno una analisi al mese; le aziende che conducono animali per l'alpeggio sono, per la durata del periodo di alpeggio non superiore comunque a quattro mesi, esentate dalla effettuazione delle relative certificazioni analitiche, la conduzione dei capi in alpeggio viene dichiarato dal produttore con l'indicazione dell'inizio e della fine;
- per i mesi in cui non viene dichiarata la produzione di latte, non sono richieste analisi;
- per ciascun mese esaminato siano contemporaneamente presenti i dati di consegna e i risultati delle analisi (l'assenza dei dati di consegna comporta l'esclusione delle analisi dal calcolo delle medie. L'assenza delle analisi comporta l'esclusione dell'intero quantitativo richiesto a premio);

L'informazione dei dati delle consegne del latte e che l'allevamento sia situato in zone montane (in base alla normativa prevista dal Reg. (UE) n. 1305/2013 e dal precedente Reg. (CE) n. 1257/1999) vengono ottenute nell'ambito del SIAN dal settore Latte.

- 1) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di cellule somatiche (per ml) sia inferiore a 300.000;
- 2) la media geometrica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di germi a 30°m (per ml) sia inferiore a 40.000;
- 3) la media aritmetica semplice sui dati delle analisi relativi al tenore di materia proteica sia superiore a 3,35%;
- 4) in caso di verifica con risultato negativo in uno dei precedenti punti 1), 2), 3), il parametro risultato non conforme sia comunque ricompreso nei limiti sotto riportati:
  - i. Tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
  - ii. Tenore di germi a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
  - iii. Tenore di materia proteica superiore a 3,2%.

In deroga a quanto stabilito relativamente ai requisiti qualitativi ed igienico sanitari di cui sopra, per il premio latte di montagna e per i produttori con allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a DOP o IGP ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei

parametri di cui sopra.

Con riferimento alle misure bovini da carne e da latte, il capo si considera ammissibile al premio se il vitello nato dalla vacca/bufala oggetto del premio rispetta le seguenti tempistiche stabilite dalla normativa regolamentare UE e nazionale e se la vacca/bufala al momento del parto ha almeno 18 mesi e meno di 18 anni e se è stato rispettato un periodo minimo di 270 giorni da un parto e l'altro.

Per i bovini macellati è necessario verificare il periodo di detenzione minimo stabilito dall'art. 21 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 e successive modificazioni ed integrazioni (6 mesi per gli interventi 315, 317, 318 e 319 e 12 mesi per l'intervento 316).

I capi individuati a premio per le diverse tipologie di intervento sono sottoposti ad un ulteriore livello di controlli amministrativi che prevedono verifiche anche con i capi richiesti dagli altri OP:

- uplicazione: qualora lo stesso capo sia ammissibile al pagamento per due o più misure, è erogato il solo aiuto per il quale è stato stimato dal Mipaaf l'importo unitario maggiore. La tabella con i valori stimati delle varie misure accoppiate è allegata alla circolare AGEA 49652.2019 del 05/06/2019;
- Doppia richiesta di aiuto (Supero):

qualora lo stesso capo sia richiesto da più soggetti si applicano le seguenti regole:

- ✓ qualora la vacca abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguitisi nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.
- ✓ per il premio alla macellazione l'aiuto è erogato ai proprietari degli allevamenti o ai detentori ed in caso di richiesta di aiuti da parte di entrambi i capi ammissibili sono pagati esclusivamente al detentore;
- ✓ per le agnelle da rimonta, in caso di passaggio del capo a più detentori, l'aiuto è erogato al primo detentore del capo nell'anno (1° gennaio – 31 dicembre).

qualora lo stesso capo sia richiesto in pagamento da due soggetti, il capo non può essere pagato, salvo rinuncia da parte di uno dei richiedenti;

Per i premi integrativi per la macellazione dei bovini che aderiscono a sistemi di qualità, di etichettatura o certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, si verifica che gli stessi rispettino i requisiti previsti in termini di adesione dell'allevamento o di validazione del singolo capo da parte dell'IGP.

**Nei casi di discordanze riscontrate rispetto ai capi individuati dalla BDN le eventuali anomalie possono essere risolte aggiornando la stessa BDN entro e non oltre la data del 30/06/2022.**

CODICE Indicatore di Controllo	DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore	
Z22	01	DOMANDA RIFERITA A MENO DI 3 UBA	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
Z18	01	ANALISI DEL LATTE NON PRESENTATE O NON RISPETTANO I PARAMETRI	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile
Z17	01	IRREGOLARITA' RISCONTRATE DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	Non è possibile dare corso al pagamento	Non correggibile

## 8. CONTROLLI IN LOCO

L'art. 59 del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che il SIGC è completato da controlli in loco.

Il Reg. UE 2022/1216 prevede la possibilità per lo Stato Membro di attivare per il 2022 deroghe alle percentuali di controllo previste dal Reg. UE 809/2014, qualora le misure restrittive determinate dall'emergenza sanitaria COVID-19 non consentano di procedere con i controlli in loco. Stante l'attuale assetto normativo nazionale riguardo le misure di prevenzione dei contagi, non si è ritenuto opportuno dover ricorrere a tali deroghe.

Le percentuali di estrazione del campione 2022 per la domanda unica sono state così determinate (cfr. Circolare AGEA.55930.2022 del 19 luglio 2022 "Domanda di pagamento unica - Sviluppo Rurale - Campagna 2022 - Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità - criteri di selezione del campione 2022").

A. Sulla base dell'art. 30 Reg. (UE) n. 809/2014, (*regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente*) il campione di controllo per i controlli in loco rispetterà le seguenti percentuali minime:

1. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, del Reg. (CE) n. 1307/2013.  
La circolare AGEA prot. n. 30913 del 29 marzo 2019 dispone che la percentuale venga incrementata di 1 punto percentuale per i richiedenti pascolo magro con tara con criterio di mantenimento diverso dal pascolamento. Pertanto, per tale fattispecie la percentuale verrà portata dal 5 % al 6 %
2. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013;
3. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.
4. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell'ambito di ciascun sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013. In particolare, i premi previsti dal DM 7 giugno 2018 n. 5465:
  - 4.1. all'art. 23, comma 1 (Soia), comma 5 (Frumento Duro), comma 9 (Proteoleaginose) e comma 13 (Leguminose da granella);
  - 4.2. all'art. 24, Riso;
  - 4.3. all'art. 25, Barbabietola;
  - 4.4. art. 26 Pomodoro da Trasformazione;
  - 4.5. art. 27 superfici olivicole, commi 1, 3, 5;

la totalità delle domande richiedenti il premio accoppiato per olivo di qualità – DOP, per le quali nella campagna 2021 sia stata riscontrata l'anomalia 'ASSENTI OPERAZIONI DI REGISTRO COME FORNITORE DI OLIVE OPPURE OPERAZIONE CON CARICO DI OLIVE PROPRIE', ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta e che hanno richiesto la comunicazione di causa forza maggiore o di circostanza eccezionale / impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva oppure reimpianto negli stati giovanili dell'oliveto ai sensi del Decreto del Ministero (DM) delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 248981. Per tutte le misure del sostegno accoppiato le percentuali di estrazione sono da intendersi per misura.

Il 25% delle domande ricomprese nel campione estratto per le domande per il sostegno accoppiato facoltativo grano duro ai sensi dell'art. 23(5) del DM 7 giugno 2018 n. 5465 deve ricomprendere le domande che hanno una richiesta per l'aiuto de minimis grano duro.

5. il 30% delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013;

- B. Sulla base dell'art. 31 Reg. (UE) n. 809/2013, (*pagamento per l'inverdimento*), il campione di controllo per i controlli in loco rispetterà le seguenti percentuali minime:
6. il 5 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Tale campione copre nel contempo almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle altre zone sensibili di cui all'articolo 45, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 (aziende con seminativi oltre 10 ha o con prati permanenti);
  7. il 3 % di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45 dello stesso regolamento (aziende con seminativi fino a 10 ha);
  8. la totalità delle domande soggette all'obbligo di riconversione dei prati permanenti in zone sensibili, risultanti nel Registro Prati Permanenti, ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta, derivante dall'annualità 2018, primo anno di costituzione del Registro Prati Permanenti Grafico
- C. Sulla base dell'Art. 33 Reg. (UE) n. 809/2013 (*regimi di aiuto per animale*) il campione di controllo per i controlli in loco rispetterà le seguenti percentuali minime:
9. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto per i bovini (articoli 20 e 21, commi 1, 3 e 5 del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
  10. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto per i bovini macellati (articolo 21, commi 7 e 9 del DM 7 giugno 2018 n. 5465).
  11. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto gli ovicaprini (articolo 22, comma 1 del DM 7 giugno 2018 n. 5465)
  12. il 10 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto gli ovicaprini (articolo 22, comma 6 del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
- Per tutte le misure del sostegno accoppiato, le percentuali di estrazione sono da intendersi per misura e, in ogni caso, il campione di controllo selezionato deve coprire almeno il 5 % di tutti gli animali per misura, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 22 comma 6 del DM 7 giugno 2018 n. 5465).
- D. La totalità delle domande che richiedono superfici riscontrate come abbandonate dall'aggiornamento grafico (refresh) 2021 ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta, secondo le indicazioni riportate nella Circolare AGEA prot. n. 47103 del 01 giugno 2017, al paragrafo 4.
- E. La totalità delle domande per le quali è stata rilevata superficie richiesta a pascolo magro con tara riscontrate come bosco dall'aggiornamento grafico (refresh) 2021 ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta, secondo le indicazioni riportate nella Circolare AGEA prot. n. 47103 del 01 giugno 2017, al paragrafo 4.

L'art. 59, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 1306/2013 stabilisce che le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili all'agricoltore o a chi ne fa le veci. Pertanto, nel caso in cui l'agricoltore o chi ne fa le veci si rifiuti di consentire l'accesso all'azienda

oppure non si presenti all'incontro in contraddittorio senza giustificato motivo:

- la domanda di aiuto selezionata per il controllo in loco di ammissibilità viene respinta
- tutte le domande di aiuto dell'agricoltore sottoposto agli obblighi di condizionalità per l'anno civile 2022 e selezionato per il controllo in loco di condizionalità vengono respinte.

CODICE Indicatore di Controllo	DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F82 01	CONTROLLO IN LOCO NON EFFETTUATO PER CAUSE IMPUTABILI ALL'AGRICOLTORE	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Non correggibile

Le domande per le quali la superficie è un elemento per il calcolo dell'aiuto richiesto e selezionate per i controlli in loco vengono sottoposte, in base alla metodologia di controllo prevista (fotointerpretazione, rilievo di campo, ecc.), ad una serie di verifiche finalizzate a determinare l'effettivo uso del suolo e la presenza della coltura dichiarata.

Le aziende per le quali è presente almeno un Gruppo di Coltura in cui la superficie ammessa è inferiore alla superficie dichiarata e/o presenta irregolarità amministrative, o è riscontrata una infrazione ad un atto o norma di condizionalità, sono invitate ad un incontro in contraddittorio.

Nel corso di tale incontro viene rappresentato l'esito dei controlli e viene consentito, in presenza di idonea documentazione, di risolvere le eventuali irregolarità amministrative, ovvero di richiedere un nuovo sopralluogo in campo in contraddittorio.

A conclusione del suddetto incontro viene rilasciato un verbale, sottoscritto dal controllore e dal produttore o da un suo delegato, riportante l'esito dei controlli. Tale verbale, tuttavia, non ha carattere definitivo ai fini del calcolo dell'aiuto in quanto la domanda, integrata dai risultati dei controlli in loco, viene nuovamente sottoposta ai controlli amministrativi.

## 9. CONTROLLI DI CONDIZIONALITA'

Gli agricoltori, al fine di evitare riduzioni o esclusioni dei pagamenti dovute a non conformità riscontrate nell'ambito della Condizionalità, devono rispettare gli impegni così come individuati nella normativa unionale, nazionale e regionale di riferimento. L'elenco dei Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) e delle Norme per il mantenimento del terreno in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) è contenuto nell'allegato II del Reg. (UE) 1306/2013 ed è definito, a livello nazionale, nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 2588 del 20 marzo 2020, "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale", che unifica il quadro normativo di applicazione della Condizionalità.

La Circolare AGEA prot. n. 58928 del 1 agosto 2022 detta le disposizioni di applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità per l'anno Anno 2022.

Le Istruzioni Operative n. 20 del 5 agosto 2022-Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità Anno 2022, disciplinano i controlli effettuati dall'Organismo pagatore ARCEA, i controlli di condizionalità delegati ai SS.VV. regionali con apposita convenzione sottoscritta dall'Organismo pagatore ARCEA e le Direzioni delle Regioni di competenza, la definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione, il meccanismo di calcolo delle riduzioni ed esclusioni.

Al termine dei controlli il beneficiario ha contezza degli esiti controfirmando il verbale di controllo.

Gli esiti sono altresì resi disponibili ai CAA, che sono il tramite conoscitivo dei beneficiari, attraverso la sezione SIAN- SICC dove sono esposte le riduzioni percentuali applicate.

## 10. MONITORAGGIO SATELLITARE

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/746 ha modificato il Regolamento (UE) n. 809/2014, introducendo la facoltà per gli Stati Membri di avvalersi di un metodo alternativo per effettuare i controlli in loco, utilizzando le informazioni dei satelliti *Sentinel* di *Copernicus*, integrate da quelle di *EGNOS/Galileo* con trattamento automatizzato. Tale metodo alternativo è sinteticamente definito “monitoraggio”.

Il monitoraggio, secondo la definizione adottata dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea (JRC) nel documento DS-CDP-2017-03, consiste in “Una procedura basata sulla regolare e sistematica osservazione, tracciatura e valutazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità e delle attività agricole durante un certo periodo di tempo che coinvolge, dove e quando necessario, adeguate azioni di follow-up.” L’Organismo Pagatore AGEA è stato l’unico ad applicare, nella campagna 2018, il suddetto sistema di monitoraggio nella provincia di Foggia, estendendolo progressivamente nelle campagne 2019, 2020 e 2021 ad altre zone e ad ulteriori regimi di aiuto.

Gli schemi di aiuto interessati dai controlli tramite monitoraggio per la campagna 2022 sono di seguito riportati:

- A) Regime di pagamento di base (RB) e Regime per i Piccoli Agricoltori (RPA) di cui ai titoli III e V del Reg (UE) n. 1307/2013;
- B) Regimi di sostegno accoppiato di cui all’articolo 52 del Reg (UE) n. 1307/2013 come recepiti dal DM 5465 del 7 giugno 2018:

DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Intervento specifico:	
Art. 23 - comma 1	Premio specifico alla soia
Art. 23 - comma 9	Premio colture proteoleaginose e leguminose
Art. 23 - comma 5	Premio frumento duro
Art. 23 - comma 13	Premio leguminose da granella ed erbai annuali di sole leguminose

DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Intervento specifico:	
Art. 24	Settore riso
Art. 25	Settore barbabietola da zucchero
Art. 26	Settore pomodoro da industria

Il criterio di ingresso per una azienda al controllo tramite monitoraggio prevede che siano soddisfatti tutti i seguenti requisiti:

- l’azienda ha sede legale in una delle province di competenza dell’OP ARCEA nella campagna 2022;
- l’azienda ha una Domanda Unica (DU) presentata presso l’OP ARCEA valida per la campagna 2022;
- l’azienda ha richiesto a premio in tale DU almeno una parcella ricadente all’interno di una delle province sottoposte a monitoraggio in base alla Circolare Agea prot. n. 54006 del 12 luglio 2022, per almeno uno dei regimi monitorati.

Le attività di monitoraggio sono integrative dell’attuale sistema di controllo definito in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 30-34 del Reg. UE 809/2014. Pertanto, qualora un’azienda abbia conduzioni che insistono in una delle province sottoposte a monitoraggio e tale azienda venga estratta nel campione di controllo relativo ad uno dei regimi di aiuto non coperti dal monitoraggio, allora l’esito delle domande di aiuto sottoposte a monitoraggio sarà definito nell’ambito del procedimento del controllo oggettivo (in loco)

svolto sulle domande dei regimi non monitorati, che però terrà in considerazione le evidenze prodotte dalla elaborazione delle immagini *Sentinel* (attribuzione bandierine) anche per le conclusioni relative al controllo oggettivo.

Le superfici verificate con le procedure previste per il sistema di monitoraggio saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Reg (UE) n. 1306/2013, non eseguibili tramite il sistema di monitoraggio stesso.

Per il procedimento di rilevazione con il sistema di monitoraggio si rinvia alla Circolari Agea prot. n. 54006 del 12 luglio 2022 e dalle Istruzioni Operative n. 19 del 26 luglio 2022 e s.m.i..

## **11. METODO DI CALCOLO DEGLI AIUTI**

Il calcolo degli aiuti prevede fasi progressive che si articolano nella determinazione delle quantità ammissibili ad aiuto, differenziate per tipologia di aiuto:

- 1) regimi di aiuti per superficie, escluso il pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, e misure di sostegno connesse alla superficie;
- 2) pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente;
- 3) regimi di aiuto per animale (sostegno accoppiato facoltativo in base alle domande di aiuto per animale nell'ambito dei regimi di aiuti per animali o nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale in base alle domande di pagamento per le misure di sostegno connesse agli animali).

Per le metodologie di calcolo dell'esito si rinvia alla circolare di Agea Coordinamento dettante disposizioni in merito al "calcolo esito centralizzato di campagna". (Circolare AGEA.73510.2022 del 11 ottobre 2022)

## **12. SANZIONI E RIDUZIONI**

### **12.1. SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI SOVRADICHIARAZIONE**

Gli artt. 19 e 19 bis e del Reg. (UE) n. 640/2014 stabiliscono l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi (in loco).

#### **12.1.1. ARTICOLO 19 bis DEL REG. (UE) n. 640/2014**

L'art. 19bis del Reg (UE) n. 640/2014, introdotto con il Reg (UE) n. 1393/2016 prevede l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi per il Regime di base e il pagamento per i giovani agricoltori.

In particolare, se per un gruppo di colture di cui all'articolo 17, paragrafo 1, la superficie dichiarata è superiore alla superficie determinata, l'aiuto o il sostegno è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di 1,5 volte la differenza constatata, se questa è superiore al 3% della superficie determinata o a 2 ettari.

In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.

Se la differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata non supera il 10% della superficie determinata e non è stata irrogata al beneficiario nessuna sanzione amministrativa a seguito della sovradichiarazione delle superfici, la sanzione amministrativa viene ridotta del 50% (cd. "Yellow card")

Se la sanzione amministrativa di un beneficiario è stata ridotta e un'altra sanzione amministrativa, sia ai sensi dell'articolo 19 bis che dell'articolo 21, deve essere irrogata nei suoi confronti per l'anno di domanda successivo, tale beneficiario paga la piena sanzione amministrativa per l'anno di domanda successivo e versa l'importo di cui la sanzione amministrativa è stata ridotta.

Se l'importo delle sanzioni amministrative calcolato in ottemperanza ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'art. 19 bis non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento,



in conformità all'articolo 28 del Reg (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

CLASSI DI ESITO PER GRUPPO COLTURA AI SENSI DELL'ART. 19 BIS DEL REG. (UE) n. 640/2014 - SUPERFICIE		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha o (3 - 10]	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata.  Prima volta: la sanzione è ridotta della metà  Dalla seconda volta: si applica la sanzione per intero e si recupera l'ammontare ridotto la prima volta

CLASSI DI ESITO PER GRUPPO COLTURA AI SENSI DELL'ART. 19 BIS DEL REG. (UE) n. 640/2014 - SUPERFICIE		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
	Oltre 10	Importo relativo alla superficie determinata meno 1,5 volte la differenza riscontrata.  In ogni caso, la sanzione amministrativa non supera il 100% degli importi calcolati sulla base della superficie dichiarata.  <i>Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.</i>

### 12.1.2. ARTICOLO 19 DEL REG. (UE) n. 640/2014

L'articolo 19 del Reg. (UE) n. 640/2014 si applica al sostegno accoppiato.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art. 19, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se la differenza constatata è superiore al 50%, non è concesso alcun aiuto o sostegno per superficie per il gruppo di colture di cui trattasi. Inoltre, al beneficiario è applicata una sanzione supplementare, pari

all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.

Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

CLASSI DI ESITO PER GRUPPO COLTURA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL REG. (UE) n. 640/2014 - SUPERFICIE		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e al massimo 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata.

CLASSI DI ESITO PER GRUPPO COLTURA AI SENSI DELL'ART. 19 DEL REG. (UE) n. 640/2014 - SUPERFICIE		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO SUL PAGAMENTO DELL'AIUTO
In tolleranza	[0 - 3] e > 2 ha	Importo relativo alla superficie determinata meno due volte la differenza riscontrata.
	(3 - 20]	
Fuori tolleranza	Oltre 20	Esclusione dal pagamento.
	Oltre 50	L'agricoltore è escluso dal beneficio dell'aiuto per il gruppo coltura in esame.  Inoltre, al beneficiario è applicata <b>una sanzione supplementare</b> , pari all'importo dell'aiuto o del sostegno corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014.  Se l'importo dei pagamenti non dovuti e delle sanzioni amministrative non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

### 12.1.3. ARTICOLO 31 DEL REG. (UE) n. 640/2014 - SANZIONI AMMINISTRATIVE REGIMI DI AIUTO PER ANIMALI

L'art. 31, paragrafo 1, del Reg. (UE) 640/2014 stabilisce che, nel caso in cui si riscontri una differenza fra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto è ridotto di una percentuale da determinare.

La percentuale di riduzione si calcola secondo quanto previsto dall'art. 31, paragrafo 3, del Reg. (UE)

640/2014: il numero di animali dichiarati per un regime di aiuto nel periodo di erogazione del premio in questione per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati per un regime di aiuto e per il periodo di erogazione del premio in questione.

Gli animali potenzialmente ammissibili che non risultino correttamente identificati o registrati nel sistema di identificazione e di registrazione degli animali sono considerati animali per i quali sono state riscontrate inadempienze, a prescindere dal loro status per quanto riguarda il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all'art. 53, paragrafo 4, del Reg (UE) n. 639/2014.

Il calcolo dell'esito viene effettuato a valle dei controlli amministrativi ed oggettivi, applicando la seguente formula:

Esito = capi anomali / capi accertati

- per animale potenzialmente ammissibile si intende un animale in grado a priori di soddisfare potenzialmente i criteri di ammissibilità per ricevere l'aiuto nell'ambito del regime di aiuto per animali o un sostegno nell'ambito delle misure di sostegno connesse agli animali nell'anno di domanda in questione;
- per capi anomali si intendono i capi riscontrati irregolari a seguito dei controlli amministrativi e/o in loco. Si considerano controlli amministrativi sia i controlli dei servizi veterinari che i controlli di ammissibilità;
- per capi accertati si intendono i capi per i quali sono soddisfatte tutte le condizioni previste per la concessione degli aiuti.

Qualora un'azienda sia soggetta sia a controlli amministrativi sia a controlli in loco, si determina un unico esito sommando i capi riscontrati anomali in entrambi i controlli qualora sia possibile individuare esattamente i singoli capi anomali, evitando di conteggiare due volte il medesimo capo risultato anomalo in entrambi i controlli.

Qualora non fosse possibile individuare esattamente i singoli capi anomali in entrambi i controlli, devono essere calcolati due esiti distinti e si applica l'esito più penalizzante per l'azienda. La percentuale di riduzione determinata si applica per la specifica misura per la quale sono riscontrati capi anomali.

L'art. 31 del Reg (UE) n. 640/2014, come modificato da ultimo dal Reg (UE) n. 2021/841, stabilisce che l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito di un regime di aiuti per animale è versato in base al numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del medesimo Regolamento, a condizione che, in seguito a controlli amministrativi o in loco:

- a) non si riscontrino più di tre animali non accertati, e
- b) gli animali non accertati possano essere identificati individualmente con qualsiasi mezzo previsto dai regolamenti (CE) n. 1760/2000 o (CE) n. 21/2004.

Se più di tre animali risultano non accertati, l'importo totale dell'aiuto cui il beneficiario ha diritto nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato è ridotto:

- a) di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa non è superiore al 20 %.
- b) di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3, se essa è superiore al 20 % ma non al 30 %.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 30 %, non è concesso alcun aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato.

Se la percentuale determinata conformemente al paragrafo 3 è superiore al 50 %, non è concesso alcun aiuto cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 3, nell'ambito del regime di aiuto per l'anno di domanda considerato ed al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30, paragrafo 3.

Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del Reg. (UE) n. 908/2014 il saldo restante è azzerato.

Gli animali per i quali è riscontrata una qualsiasi inadempienza agli obblighi di identificazione e registrazione previsti dal Reg. (CE) n. 1760/2000 e dal Reg. (CE) n. 21/2004, nonché dal Reg. (UE) n. 2021/520, recante le modalità di applicazione del Reg. (UE) 2016/429, all'esito dei controlli amministrativi e in loco, concorrono alla determinazione dell'esito e all'applicazione della sanzione supplementare in questione.

<b>CLASSI DI ESITO PER ZOOTECNIA AI SENSI DELL'ART. 31 DEL REG. (UE) n. 640/2014</b>		
<b>Irregolarità riscontrate</b>	<b>Percentuale di riduzione determinata</b>	<b>EFFETTO</b>
Fino a 3 capi	Percentuale di riduzione determinata	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
Oltre 3 capi	Fino al 20%	Applicazione della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 20% e fino al 30%	Applicazione del doppio della percentuale di riduzione determinata
	Oltre il 30% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento
	Oltre il 50%	Applicata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'art. 30, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 640/2014.  Se l'importo della sanzione supplementare non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.

## 13. PAGAMENTI

### 13.1. ANTICIPAZIONI NAZIONALI (Circolare AGEA prot. n. 29446 del 6 Aprile 2022)

A partire dalla campagna 2019 è stato introdotto lo strumento delle Anticipazioni nazionali da erogare nel mese di Luglio, nello specifico DM 28 marzo 2022 n. 141203 - Anticipazioni dei pagamenti diretti 2022, attuativo dell'art. 10-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, convertito nella legge 21 maggio 2019 n. 44, come modificato da ultimo dall'articolo 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, ha consentito agli Organismi pagatori di attivare la procedura di anticipazione dei contributi da erogare agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dal Reg. (UE) n. 1307/2013.

E' previsto che le anticipazioni in questione saranno rendicontate per intero ai fini del rimborso FEAGA da parte della Commissione.

Contestualmente, dal pagamento dell'anticipo FEAGA, l'OP ARCEA dovrà trattenere al beneficiario, mediante compensazione, la somma già erogata a titolo di anticipazione di cui al sopra citato DM 24 giugno 2021 n. 290878.

### **13.2. PAGAMENTO DEGLI ANTICIPI**

L'art. 1 del Regolamento di Esecuzione (Ue) 2022/1352 della Commissione del 3 agosto 2022, in deroga all'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2022, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2022.

L'erogazione degli anticipi è subordinata alle verifiche delle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013. Sono resi disponibili nell'ambito delle funzionalità SIAN riservate agli Organismi pagatori gli esiti dei controlli SIGC.

L'anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70%.

I pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall'anticipo sono:

- il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo I;
- il pagamento del regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo V;
- qualora siano stati effettuati tutti gli specifici controlli amministrativi previsti, il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 3 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, capo II.

Dal pagamento anticipato restano esclusi i pagamenti per il sostegno accoppiato di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo IV e il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo III, capo 5 e al DM 7 giugno 2018 n. 5465 - Titolo III, Capo III, atteso che l'esatta determinazione degli importi erogabili per i suddetti regimi presuppone la conclusione di tutti i controlli amministrativi a livello nazionale, al fine di garantire il rispetto del plafond massimo di spesa.

Sono inoltre esclusi dal pagamento anticipato tutti i beneficiari per i quali sono rilevate anomalie che non consentono il pagamento del regime degli aiuti diretti.

Per quanto concerne il Regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, in applicazione di quanto previsto dai paragrafi 3 e 3.1 della circolare AGEA prot. 2506 del 16 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, si precisa che ai fini dell'individuazione della base di calcolo di cui all'art. 18 del Reg. (UE) n. 640/2014 si deve tenere conto dei titoli in portafoglio, esclusi quelli oggetto di trasferimento in attesa di validazione.

Ai fini del pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013, si applica il valore di 0,5259 fissato dal punto 3 della circolare AGEA prot. 42855 del 27 maggio 2022.

Si rammenta, inoltre, che il requisito di agricoltore in attività costituisce un requisito di ammissibilità della domanda unica e del pagamento.

L'art. 7 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100% (*Capping*).

Conseguentemente, in fase di erogazione dell'anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell'importo spettante all'agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopraccitato DM.

In ogni caso l'anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.

Ai fini della determinazione degli importi di cui sopra si potrà tenere conto della detrazione delle spese sostenute nell'anno civile precedente per salari e stipendi legati all'esercizio dell'attività agricola compresi le imposte, gli oneri sociali sul lavoro e i contributi previdenziali ed assistenziali pagati dall'imprenditore per la propria posizione e per quella dei suoi familiari legati all'esercizio dell'attività agricola, a condizione che siano stati effettuati i relativi controlli amministrativi.

### **13.3. PAGAMENTO DEI SALDI**

L'art. 75, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che i pagamenti sono eseguiti nel periodo compreso fra il 1° Dicembre ed il 30 Giugno dell'anno civile successivo.

Considerato che ai fini dei pagamenti dei saldi della domanda unica 2022 è necessario che il Registro Nazionale titoli esegua tutta una serie di attività che incidono sul valore di tutti i titoli presenti nel Registro.

L'art. 31, lettere f) e g), del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce, infatti, che in mancanza di plafond disponibile per l'attribuzione dei titoli dalla Riserva Nazionale è necessario eseguire una riduzione percentuale lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro titoli nell'anno di campagna. Occorre anche garantire il rispetto dei massimali di cui agli allegati II e III del Reg. (UE) n. 1307/2013, nonché di quelli previsti per ciascun regime di intervento eseguendo, se necessario, un'ulteriore riduzione lineare (ad esempio in materia di pagamento del giovane agricoltore).

Visto che all'inizio del periodo di erogazione dei saldi le istruttorie degli Organismi pagatori sono ancora in corso, al fine di garantire il rispetto dei plafond, l'Organismo di Coordinamento ritiene opportuno, in via prudenziale e cautelativa, che gli Organismi pagatori:

- applichino un tasso di riduzione che può essere stimato al 10% ai pagamenti del regime di base (titoli) e del greening relativi al saldo della domanda unica 2022;
- eroghino integralmente senza alcuna riduzione, i pagamenti in favore degli agricoltori aderenti al regime per i piccoli agricoltori;
- non eroghino i pagamenti del premio giovane agricoltore fino a quando non saranno concluse le istruttorie a livello nazionale da parte di tutti gli Organismi pagatori, al fine di garantire il rispetto del plafond specifico;
- non eroghino i pagamenti dei premi accoppiati di cui all'art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013, fino a quando non saranno concluse le istruttorie delle varie misure da parte di tutti gli Organismi pagatori, Al completamento delle istruttorie saranno disponibili i dati definitivi degli esiti delle stesse a livello nazionale e conseguentemente l'Organismo di Coordinamento provvederà a dare tempestiva comunicazione per la campagna 2022:
- dell'assegnazione dei Titoli relativi alle DAR;
- del valore definitivo dei titoli, conclusione dei mutamenti aziendali 2021;
- l'assegnazione del plafond del Regime dei Giovani

Agricoltori. Contestualmente provvederà a fissare:

- l'importo unitario dei regimi accoppiati per superfici;
- l'importo unitario dei regimi accoppiati zootecnia (bovini e ovini).

L'ufficialità di queste informazioni da parte di Agea OC consentirà l'erogazione dei saldi definitivi all'insieme delle aziende interessate su tutte le linee di intervento previste.

Relativamente alle aziende incluse nel campione sottoposto ai controlli in loco, sia di ammissibilità che di condizionalità, il pagamento del saldo sarà possibile solo al completamento delle specifiche attività.

## **14. CONTROLLI FASE PAGAMENTO**

### **14.1. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA**

L'art. 83, comma 3-bis e l'art. 91, comma 1-bis, del D.lgs. n. 159/2011, modificati dall'art. 48-bis della Legge di conversione del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, stabiliscono che sia sempre prevista la documentazione antimafia con riferimento ai *“terreni agricoli a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro” e nelle ipotesi di “concessione di terreni agricoli demaniali”*.

L'art. 92 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, detta i termini per il rilascio delle informazioni antimafia. Il comma tre stabilisce che decorsi i termini fissati nel comma 2 (30 gg) si può procedere anche in assenza del rilascio dell'informazione all'erogazione, sotto condizione risolutiva, di contributi e finanziamenti; nei casi di urgenza, si può anche procedere immediatamente, senza attendere tale termine.

Il ricorso alla procedura di urgenza prevista all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 - che consente di procedere immediatamente all'erogazione dei pagamenti sotto condizione risolutiva in assenza della documentazione antimafia - è eccezionale e deve intendersi ammesso esclusivamente nei casi in cui ricorrano ragioni di particolare emergenza legate alla corresponsione dei contributi agricoli unionali nei termini perentori previsti dalla regolamentazione europea ovvero per non incorrere nel mancato riconoscimento di spesa da parte dell'Unione europea e sempreché sia stato adempiuto l'obbligo dell'inserimento nella BDNA della documentazione necessaria all'accertamento antimafia.

Il versamento delle erogazioni può in ogni caso essere sospeso fino alla ricezione da parte dell'Amministrazione richiedente dell'informativa antimafia liberatoria (comma 5, art. 92).

Le richieste di documentazione antimafia sono effettuate attraverso la consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.), istituita dall'art. 96 del D.lgs. n. 159/2011 e s.m. e i. e regolamentata dal D.P.C.M. 30 ottobre 2014 n. 193. L'interessato deve comunicare al SIAN (fascicolo aziendale), tramite il CAA di rappresentanza, le informazioni per compilare la dichiarazione sostitutiva, necessaria per la richiesta dell'Informazione antimafia. La dichiarazione sostitutiva ha validità di sei mesi. In assenza della dichiarazione sostitutiva non sarà attivata la procedura di richiesta alla Prefettura, con conseguente impossibilità, per l'Organismo Pagatore, di procedere alla liquidazione degli aiuti richiesti.

I beneficiari e i CAA delegati sono pertanto invitati a verificare periodicamente la completezza e l'aggiornamento dei dati necessari per la richiesta della documentazione antimafia tramite la BDNA.

Dal 30 novembre 2021 è stata resa disponibile in ambito SIAN una specifica funzionalità per la gestione delle verifiche antimafia propedeutiche al pagamento delle domande di aiuto intestate a beneficiari deceduti prima dell'erogazione. La procedura attivata consente - in presenza di domande di aiuto intestate a soggetti deceduti - di acquisire e gestire gli esiti del controllo antimafia sull'eredità tramite il canale stabilito con la convenzione sottoscritta tra AGEA/ARCEA e la BDNA e le funzionalità presenti nel fascicolo aziendale. Nello specifico, ove l'importo da erogare superi la soglia prevista dalla vigente normativa in materia antimafia, la verifica viene eseguita sull'eredità delegato.

Qualora pervenga un'informazione positiva, cioè qualora sussistano cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall'art. 67, commi 1 e 8 del D.lgs. 159/2011 o sussistano i tentativi di infiltrazione

mafiosa, il beneficiario decade dal diritto all'aiuto.

CODICE Indicatore di Controllo	di	DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F01	03	ASSENZA INFORMAZIONE ANTIMAFIA E PRESENZA DI AUTODICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE	Segnalazione. È possibile dare corso al pagamento della domanda sotto condizione risolutiva.	Correggibile. Associare la dichiarazione sostitutiva all'atto amministrativo
F01	06	ASSENZA CERTIFICAZIONE PREFETTIZIA	Segnalazione. È possibile dare corso al pagamento della domanda sotto condizione risolutiva.	Correggibile. Inserire ed associare la dichiarazione sostitutiva e amministrativo all'atto
F01	14	NEL FASCICOLO NON ESISTE DICHIARAZIONE MA ESISTE DOCUMENTAZIONE VALIDA	Segnalazione. Non è possibile dare corso al pagamento della domanda a partire dal 1° gennaio 2022.	Correggibile. Associare la dichiarazione sostitutiva all'atto amministrativo

#### 14.2. VERIFICHE CERTIFICAZIONE IBAN

In applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) 907/2014 e dall'art. 5, comma 5-bis, della Legge 11 novembre 2005 n. 231, l'Organismo pagatore è tenuto a disporre il pagamento dell'aiuto esclusivamente mediante versamento sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario e allo stesso intestato.

Pertanto, l'indicazione del codice IBAN, cosiddetto "identificativo unico", composto di 27 caratteri, tra lettere e numeri, che identifica in maniera univoca il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto, risulta essere requisito obbligatorio richiesto dalla legge, ponendosi come condicio iuris per la definizione del procedimento amministrativo di pagamento dell'aiuto stesso.

I controlli sulla domanda prevedono anche:

- che il codice IBAN identificativo del conto corrente sul quale effettuare il versamento dell'aiuto sia indicato;
- che il conto corrente sia attivo al momento del versamento del pagamento da parte dell'Organismo pagatore.

Qualora non sia stato possibile effettuare il versamento degli importi ammessi per problemi legati all'IBAN, il beneficiario viene escluso dall'aiuto qualora non risolve entro il 30 giugno dell'anno di campagna successivo.

CODICE Indicatore di Controllo	di	DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
M01	01	INCOMPLETEZZA DEI DATI RELATIVI AL C/C BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Correggibile attraverso la modifica dell'IBAN entro il termine della fine campagna 2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2023.
M01	02	INCONGRUENZA DEI DATI RELATIVI AL C/C BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
M01	04	MANCATA INDICAZIONE CONTO CORRENTE BANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
M01	05	CONTO CORRENTE BANCARIO CHIUSO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
M01	06	CONTO CORRENTE NON VALIDO PER IL PAGAMENTO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	



CODICE Indicatore Controllo	di	DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
M01	07	CONTO CORRENTE CON VERIFICA ICBPI NEGATIVA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
M01	08	CONTO CORRENTE CON PLURI-DICHIARANTI	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	
M01	B1	CONTO CORRENTE RESPINTO DAL SISTEMA INTERBANCARIO	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	

### 14.3. PAGAMENTI MINIMI RICHIESTI

In applicazione dell'art. 6 del DM 7 giugno 2018, n. 5465, i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo da corrispondere è inferiore a euro 300 (trecento) prima dell'applicazione di eventuali sanzioni e riduzioni ai sensi dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

CODICE Indicatore Controllo	di	DESCRIZIONE Indicatore di Controllo	Effetto dell'Indicatore di controllo	Correggibile ed eventuale modalità di risoluzione dell'indicatore
F81	01	IMPORTO INFERIORE AL VALORE MINIMO PREVISTO DALLA NORMA	Non è possibile dare corso al pagamento della domanda	Non correggibile

### 14.4. COMPENSAZIONE EX ART. 28 DEL REG.(UE) 908/2014

L'OP ARCEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari. In particolare, si ricorda quanto è previsto dall'articolo 7 del Reg. (UE) n. 809/2014 in materia di recupero di importi indebitamente erogati:

1. *In caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato, se del caso, di un interesse calcolato conformemente al paragrafo 2.*

2. *Gli interessi decorrono dal termine di pagamento per il beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti. Il tasso di interesse da applicare è calcolato in conformità alle disposizioni della legislazione nazionale, ma non è comunque inferiore al tasso di interesse previsto dalla legislazione nazionale per la ripetizione dell'indebito.*

... omissis ...

Ai sensi dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 908/2014, L'OP ARCEA deduce gli importi dei debiti in essere di un beneficiario iscritti nel Registro Nazionale dei Debiti, dai futuri pagamenti a favore del medesimo beneficiario.

### 14.5. COMPENSAZIONE DEGLI AIUTI COMUNITARI CON I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI INPS

L'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, prevede che "in sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale all'ARCEA in via informatica. In caso di contestazioni, la legittimazione processuale passiva compete all'Istituto previdenziale". I crediti INPS maturati a partire dal 2006 nei confronti degli agricoltori per i quali risulta aperto un fascicolo aziendale vengono registrati nella banca dati debitori dell'OP ARCEA. In caso di concomitanza in capo ad uno stesso soggetto di un debito comunitario e di un debito previdenziale INPS, si dovrà dare prevalenza al debito comunitario, oltre interessi e sanzioni.

## 15. PROCEDIMENTO DOMANDA UNICA

### 15.1. PROCEDIMENTO DOMANDA UNICA

Il procedimento relativo alla Domanda unica, la cui gestione è di competenza dell'Ufficio FEAGA SIGC dell'OP ARCEA, è regolamentato dalle norme comunitarie e dalle norme nazionali, che costituiscono il parametro di legittimità dell'attività amministrativa, e si svolge interamente sul Sistema informativo SIAN di cui al D.lgs. 30 aprile 1998 n. 173.

Il rispetto dei termini istruttori previsti dai Regolamenti UE e dalla normativa nazionale costituisce presupposto necessario ed imprescindibile del procedimento per il consentire il pagamento delle domande, poiché l'esecuzione dei pagamenti fuori termine (eseguiti oltre il 30 giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda unica) può determinare il mancato rimborso da parte della Commissione Europea ai sensi dell'art 5 Reg. (UE) 907/2014.

In ragione dell'elevata numerosità dei procedimenti e delle informazioni associate, la gestione dei procedimenti relativi alle Domande uniche mediante il SIAN avviene secondo le logiche e le caratteristiche tipiche del cosiddetto "teleprocedimento", realizzando quindi una forma di gestione aderente ai principi in materia di gestione e partecipazione amministrativa, di cui alla legge n. 241/1990, e conforme alle disposizioni contenute nel Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005.

La presentazione della Domanda Unica, i controlli, l'istruttoria, la partecipazione e l'accesso agli interessati, il pagamento, il diniego totale o parziale all'esito dell'istruttoria e gli esiti delle istruttorie e delle fasi sub-procedimentali avvengono attraverso il SIAN, il quale provvede anche all'elaborazione delle informazioni inserite afferenti a ciascuna azienda agricola, per ognuno degli interventi richiesti, caratterizzati da specifici requisiti e, di conseguenza, da specifiche esigenze istruttorie e controlli.

A beneficio degli agricoltori che presentano la Domanda unica, il SIAN è accessibile secondo le seguenti modalità:

- per i beneficiari, in qualità di utenti qualificati del portale SIAN, è possibile l'accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati tramite Spid/CIE o con CNS con certificato digitale di autenticazione (per info <https://www.sian.it/portale-sian/infoIscrizione.jsp>);
- per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un Centro di assistenza Agricola (CAA), ai sensi dell'Art.15 del DM Mi.P.A.A.F. del 27/03/2001 e art.14 DM Sanità del 14/01/2001, è possibile la consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARCEA sul SIAN.

Il procedimento Domanda unica ha avvio decorso l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, secondo i termini fissati dai regolamenti comunitari, attraverso tutti i controlli amministrativi e di ammissibilità normativamente previsti.

I procedimenti di accesso alla riserva nazionale (nelle diverse fattispecie) e il procedimento dei controlli attraverso monitoraggio satellitare di cui all'art 40-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 sono gestiti secondo la normativa e le istruzioni operative e applicative di riferimento.

Antecedentemente al termine fissato dall'art. 75 del Reg. 1306/2013, si procede al pagamento degli anticipi secondo i criteri definiti in precedenza e fissati nelle apposite Circolari di AGEA Coordinamento e nelle Istruzioni operative dell'OP ARCEA. Gli esiti delle istruttorie vengono resi disponibili ai CAA e agli utenti qualificati per mezzo dei servizi di consultazione del procedimento Domanda Unica sul SIAN. Ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, dal momento della comunicazione degli esiti dei controlli viene meno la possibilità di ritirare, in tutto o in parte, la domanda di aiuto.

Resta salva la possibilità di presentare Domanda ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza

maggior e circostanze eccezionali). Tale domanda deve, comunque, essere presentata entro i 15 giorni lavorativi a decorrere dal momento del verificarsi della circostanza, secondo quanto previsto nelle apposite Circolari di AGEA Coordinamento e nelle Istruzioni operative dell'OP ARCEA.

Parallelamente i beneficiari le cui aziende ricadono in province sottoposte ai controlli tramite monitoraggio satellitare sono coinvolti nel relativo procedimento e nelle relative comunicazioni di partecipazione.

Entro il 31 marzo dell'anno successivo alla presentazione della domanda viene trasmessa ai beneficiari all'indirizzo PEC riportato in Domanda e resa disponibile nell'area comunicazione del procedimento, oltre che portati a conoscenza dei CAA con valore di notifica attraverso elenchi pubblicati nell'area download dedicata a ciascun Centro di Assistenza Agricola convenzionato con Arcea, la comunicazione riportante:

- elenco degli esiti a seguito dei controlli effettuati sulle superfici;
- elenco degli indicatori di controllo per regime di intervento;
- eventuali modalità di risoluzione delle anomalie presenti.

Ai produttori sottoposti ai controlli in loco, solo dopo che lo stato del controllo si trovi nello stato di 'chiuso' o 'verbalizzato', e ai produttori sottoposti a monitoraggio satellitare, nell'ipotesi in cui non fosse stato ancora definito l'esito del procedimento di monitoring, la comunicazione dell'esito dei controlli è inviata secondo le tempistiche previste dalla normativa di riferimento.

I beneficiari "utenti qualificati" e i CAA mandatari possono procedere a sanare le anomalie, per cui non sia previsto un termine diverso nelle comunicazioni trasmesse, **ENTRO E NON OLTRE IL 16 MAGGIO** dell'anno successivo alla presentazione della domanda, per consentire la verifica definitiva delle condizioni di ammissibilità entro i termini del comma 2 dell'art. 75 del Reg. (UE) n. 1306/2013, ai fini del pagamento secondo le scadenze previste dai Regolamenti UE e dalla normativa nazionale.

La mancata risoluzione delle anomalie entro il predetto termine equivale ad accettazione delle stesse.

**L'esito positivo del controllo e il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta, applicato secondo le disposizioni del Reg. (UE) 1307/2013, è visualizzabile dal beneficiario sul SIAN e vale come comunicazione di chiusura del procedimento.**

L'esito del controllo che determina l'inammissibilità totale o parziale degli interventi richiesti, oltre che essere disponibile nel SIAN, verrà reso noto al beneficiario, all'indirizzo PEC dichiarato in domanda, con comunicazione contenente:

- elenco degli esiti a seguito dei controlli effettuati sulle superfici;
- elenco degli indicatori di controllo per regime di intervento;
- la sintesi degli aiuti richiesti, eventuali riduzioni e

sanzioni. Detta comunicazione varrà come chiusura del procedimento.

Resta salva la facoltà dell'OP ARCEA di procedere ad un nuovo riesame della Domanda nei casi normativamente previsti (ad es. aggiornamento grafico - refresh, ridefinizione da parte dell'OP di importi unitari, taglio lineare titoli, errore amministrativo, ecc...).

## **15.2. DOCUMENTI DEL PROCEDIMENTO DOMANDA UNICA ACCESSIBILI**

In considerazione della elevata numerosità dei procedimenti delle Domande uniche (compresi quelli di controllo), delle scadenze dei termini fissati dalla normativa europea per l'effettuazione dei pagamenti a valere sui fondi europei e delle informazioni associate ai vari procedimenti, l'eventuale esercizio del generale diritto di accesso da parte degli interessati, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90, deve inevitabilmente

essere contemperato con l'ottica della gestione secondo le modalità del "teleprocedimento".

A tal proposito, l'OP ARCEA incentiva l'uso della telematica anche per quanto riguarda l'accesso al procedimento amministrativo.

A tal fine, il SIAN è strutturato per mettere a disposizione e consentire ai singoli beneficiari l'accesso alla maggior parte delle informazioni relative alle rispettive Domande, che danno conto dell'intero procedimento, scandito dai termini dettati dalla normativa comunitaria, dall'avvio alla conclusione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che i documenti e le informazioni consultabili sul SIAN, che fanno parte del procedimento della Domanda unica, sono i seguenti:

- mandato di rappresentanza (per i beneficiari che aderiscono ad un CAA);
- scheda di validazione del fascicolo aziendale;
- domanda di pagamento;
- dati di base in formato grafico (GIS), se pertinenti;
- check-list delle istruttorie eseguite;
- eventuali comunicazioni al beneficiario (ad esempio: PEC, Istruzioni Operative, lettere raccomandate);
- disposizioni amministrative diffuse attraverso i siti istituzionali, ecc.;
- informazioni relative ai pagamenti effettuati.

E' quindi nella disponibilità degli interessati prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi sopra indicati e monitorare lo stato dei pagamenti, direttamente attraverso l'accesso al SIAN, oppure, per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, consultare il proprio fascicolo aziendale e i procedimenti ad esso collegati, attraverso le informazioni messe a disposizione del CAA stesso da parte di ARCEA sul SIAN. I beneficiari utenti qualificati del portale SIAN hanno anche accesso diretto alla consultazione del proprio fascicolo aziendale e dei procedimenti ad esso collegati.

Pertanto, ciascuna eventuale richiesta di informazioni o documenti relativi alla Domanda unica dovrà essere necessariamente preceduta da una fase di autonoma verifica della effettiva mancanza di disponibilità sul SIAN delle informazioni o documenti richiesti.

Per i beneficiari che hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA, saranno prese in considerazione unicamente le richieste di informazioni e di accesso agli atti, che pervengano dal CAA e che riportino espressamente le motivazioni per cui non sia stato possibile recuperare le informazioni e/o i documenti nelle modalità sopra indicate.

Dette richieste, da inoltrarsi all'indirizzo pec del protocollo di ARCEA ([protocollo@pec.arcea.it](mailto:protocollo@pec.arcea.it)), dovranno essere sottoscritte da parte del soggetto avente titolo (beneficiario, responsabile CAA, legale di fiducia, ...), riportando i dati che consentano l'univoca identificazione del beneficiario, della/e domanda unica/e interessata/e e delle informazioni/documenti richiesti.

I beneficiari che non hanno conferito mandato di rappresentanza ad un CAA potranno accedere alle informazioni disponibili sul SIAN come utenti qualificati (le modalità di accesso sono disponibili sul sito ARCEA [www.arcea.it](http://www.arcea.it)) o, nel caso non dovessero trovare i documenti o informazioni di interesse, le richieste d'informazioni possono essere inoltrate all'indirizzo pec: [protocollo@pec.arcea.it](mailto:protocollo@pec.arcea.it). L'Ufficio di ARCEA OP gestirà la richiesta nelle modalità più opportune, dandone contemporanea notizia al beneficiario.

**ARCEA archiverà d'ufficio le richieste di informazioni o di accesso agli atti presentate in modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte o quelle contenenti richieste di informazioni già disponibili sul**

SIAN.

-----

*Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.*

Il Dirigente del Settore 2  
“Autorizzazione Pagamenti, CAI”  
Ing. Giuseppe Arcidiacono

## **ALLEGATO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI**

Le disposizioni unionali e nazionali cui fare riferimento sono indicate nelle circolari di seguito riportate.

## Base giuridica Unionale

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14 dicembre 2015 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i.;

Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n.

820/97 del Consiglio;

Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE e s.m.i.;

Regolamento (UE) n. 2017/2393 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale;

Regolamento (UE) n. 2016/679/UE del 27 aprile 2016: Regolamento del Parlamento EUROPEO relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352;

Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Regolamento (UE) 2021/520 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti  
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione del 4 febbraio 2022 che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006

Decisione di Esecuzione (UE) 2022/484 della Commissione del 23 marzo 2022 che prevede deroghe al regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e al regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione per quanto concerne l'attuazione di talune condizioni relative al pagamento di inverdimento per l'anno di domanda 2022;

Regolamento Delegato (UE) 2022/467 della Commissione del 23 marzo 2022 che prevede un aiuto eccezionale di adattamento per i produttori dei settori agricoli;

DSCG/2014/39 FINAL - REV 3 - Guidance document on aid applications and payment claims referred to in article 72 of Regulation (EU) 1306/20131;

DS/EGDP/2015/02 FINAL - Guidance document on the implementation by member states of permanent grassland provisions in the context of the payment for agricultural practices beneficial for the climate and the environment (greening);

Regolamento di esecuzione (Ue) 2022/1216 della Commissione dell'8 luglio 2022 che deroga, in relazione all'anno 2022, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell'ambito della politica agricola comune e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/725

Regolamento di Esecuzione (Ue) 2022/1352 della Commissione del 3 agosto 2022 recante deroga, per l'anno 2022, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE)n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali

### **Base giuridica Nazionale Fascicolo Aziendale**

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, relativo alla "semplificazione della gestione della PAC";

Circolare AGEA prot. n. AGEA.2016.120 del 1° marzo 2016 - Riforma Della Politica Agricola Comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - integrazioni e modifiche alla nota AGEA prot. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005 e s.m.i. in materia di fascicolo aziendale e titoli di conduzione delle superfici;

Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017;

Istruzioni Operative n. 9 del 09/11/2015 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore ARCEA;

Circolare AGEA n. 47103 del 01 giugno 2017 - Aggiornamento del SIPA – GIS. Calcolo dell'importo da recuperare e delle eventuali sanzioni da applicare sulle Domande Uniche e di Sviluppo Rurale;



Circolare AGEA prot. n. AGEA. 30834.2020 del 6 maggio 2020 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;

Istruzioni Operative n. 9 del 21 febbraio 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale -Integrazione alle IO n. 25 del 30 aprile 2015;

Istruzioni Operative n. 5 del 19 Marzo 2020 - D.M. 15 gennaio 2015, N. 162 – Fascicolo aziendale

– integrazioni al manuale del fascicolo aziendale approvato con decreto n. 104 del 4 aprile 2019;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021 relativo a “Attuazione delle misure, nell’ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall’articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

Circolare AGEA prot. n. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;

Circolare AGEA prot. n. 30834 del 6 maggio 2020 - Definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;

Circolare AGEA prot. 0025874 del 13 aprile 2021 - Aggiornamento del SIPA – GIS: definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale;

Circolare AGEA prot. n. 37703 del 21 maggio 2021 - Apertura procedura per la richiesta grafica di autorizzazione alla conversione Prati Permanenti – Campagna 2021.

### **Domanda Unica**

- Circolare AGEA prot. n. AGEA.2017.14300 del 17 febbraio 2017- Riforma della politica agricola comune - domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali - domanda unica di pagamento per la campagna 2017;
- Istruzioni Operative n. 8 del 28 aprile 2017 - Riforma della politica agricola comune. Applicazione dell’art. 17 del Reg. (UE) n. 809/2014 - Campagna 2017. Domanda grafica unica;

Decreto 7 giugno 2018 n. 5465 - Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;

- Istruzioni Operative n. 15 del 01/12/2017- Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018;
- Istruzioni Operative n. 11 del 15 giugno 2018 - Riforma della politica agricola comune. Reg.

(UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2018 - Integrazioni alle Istruzioni Operative n. 15 del 01/12/2017;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 maggio 2021, n.0248981

- Disposizioni urgenti concernenti il sostegno accoppiato per l'olio d'oliva sulle superfici olivicole nelle zone delimitate dalle Autorità competenti divenute improduttive a causa della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*: deroga al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 giugno 2018;

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 24 giugno 2021, n. 290878

- Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44;

Istruzioni Operative n. 3 del 22 febbraio 2022 - Riforma della politica agricola comune.

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda per il Regime dei Piccoli Agricoltori – Campagna 2022;

Istruzioni Operative n. 2 del 22 febbraio 2022- Riforma della politica agricola comune.

Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Istruzioni per la compilazione e la presentazione della domanda unica – Campagna 2022.

Circolari AGEA n. 53084 del 27 luglio 2021 e n. 25456 del 24 marzo 2022- art. 52 del REG.

(UE) n. 1307/2013: sostegno accoppiato relativo al settore olio di oliva;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 28 marzo 2022, prot. 141342- Anticipazioni dei pagamenti diretti in attuazione dell'articolo 10 ter del decreto- legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019,

n. 44;Circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022 - Domanda unica 2022 e termini per le istruttorie relative alle domande di accesso alla riserva nazionale, trasferimenti titoli e requisito di agricoltore in attività;

Circolare AGEA prot. n. 29446 del 06 aprile 2022 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2022

Istruzioni Operative n. 11 del 16 maggio 2022 - Domanda unica 2022 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 – Campagna 2022 – Integrazione alle Istruzioni Operative n. 2 e n. 3 del 28 febbraio 2022,

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13 maggio 2022, n. 217663 - Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2022;

Circolare AGEA prot. n. 38970 del 13 maggio 2022 – Proroga termini di presentazione delle domande 2022 – modificazioni alla circolare AGEA prot. n. 34738 del 28 aprile 2022;

Istruzioni Operative n. 12 del 16 maggio 2022- Domanda unica 2022 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) N. 1307/2013 – Campagna 2022  
– Proroga dei termini di presentazione delle domande;

Istruzioni Operative n. 16 del 13 giugno 2022- Riforma della politica agricola comune. Procedura di presentazione delle domande PAC 2022 – Ulteriori indicazioni;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08 luglio 2022 prot. n. 305722 - Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina;

Istruzioni Operative n. 21 del 12 settembre 2022 - Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722;

Istruzioni Operative n. 22 del 14 settembre 2022 - Intervento a favore dei produttori del comparto zootecnico tramite la previsione di aiuti eccezionali di adattamento per i danni indiretti subiti in seguito all'aggressione della Russia contro l'Ucraina. Applicazione del DM 8 luglio 2022 n. 305722 – Integrazione alle Istruzioni Operative n. 21 del 12 settembre 2022.

Circolare AGEA prot. 54006 del 12 luglio 2022- Riforma PAC 2015 – 2020. Reg. (UE) n. 809/2014. Controlli tramite monitoraggio – campagna 2022

Circolare AGEA.77968.2022 del 27 ottobre 2022 Domanda unica 2022 - pagamento anticipo PAC per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 e modificazioni al paragrafo 2 della circolare AGEA prot. n. 42855 del 27 maggio 2022

Circolare AGEA.74703.2022 del 14 ottobre 2022 - Modificazione ed integrazione alla circolare AGEA prot. 34738 del 28 aprile 2022 inerente le istruttorie delle domande di accesso alla riserva nazionale 2022 e trasferimenti titoli 2022

Circolare AGEA.73510.2022 dell'11 ottobre 2022- Procedura per la determinazione dell'esito centralizzato - campione di ammissibilità per Domanda di pagamenti diretti, Domanda di

pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali - Campagna 2022.

### **Titoli e Riserva Nazionale**

Circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017- Procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli;

Circolare AGEA prot. n. 77912 del 5 ottobre 2018- Procedure E Domande di trasferimento dei titoli;

Circolare AGEA prot. n. 18677 del 16 marzo 2021 - Domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli a partire dalla campagna 2021;

Circolare AGEA prot. n. 49227 dell'8 giugno 2018 - Riforma PAC 2015 – 2020: condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2018;

Circolare AGEA prot. 99473 del 20 dicembre 2018 - Riforma PAC 2015 – 2020: condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale a partire dalla campagna 2018 – Circolare AGEA prot. n. 99245 del 20 dicembre 2018 – errata corrige;

Circolare AGEA prot. 17022 del 28 febbraio 2022- Istruttorie domande di accesso alla riserva nazionale 2021 e trasferimenti titoli 2021;

Circolare AGEA prot. n. 60184 del 05 agosto 2022 - Calcolo del valore medio nazionale del sostegno diretto per ettaro - Campagna 2022;

### **Agricoltore in attività**

Circolare AGEA prot. n. 49236 dell'8 giugno 2018 - Agricoltore in attività - Reg. (UE) n. 2017/2393 (regolamento omnibus) e DM 7 giugno 2018 n. 5465 – modificazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2016.121 del 1° marzo 2016;

Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018 - Agricoltore in attività – modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA.2018.49236 dell'8 giugno 2018;

Circolare AGEA prot. n. 3689 del 16 gennaio 2019 - Agricoltore in attività – errata corrige check- list di controllo allegata alla circolare AGEA.2018.99157 del 20 dicembre 2018;

Circolare AGEA prot. 99290 del 20 dicembre 2018 - Giovane agricoltore – modificazioni e integrazioni alle circolari AGEA prot. n. 142 del 20 marzo 2015, prot. n. 427 del 29 settembre 2015, prot. n. 2506 del 16 maggio 2016, prot. nn. 49227 e 49231 dell'8 giugno 2018 e revisione complessiva della disciplina del giovane agricoltore;

Circolare AGEA prot. n. 8413 del 3 febbraio 2020 - Giovane agricoltore – integrazione alla circolare AGEA prot. n. 99290 del 20 dicembre 2018;

Circolare AGEA prot. n. 0074630 del 11 novembre 2020 - Agricoltore in attività – chiarimenti alla Circolare AGEA prot. n. 99157 del 20 dicembre 2018.

## **Aiuti Accoppiati**

Circolare AGEA prot. n. 29371 del 23 aprile 2021 - Reg. (UE) n. 2021/520 in materia di termini e procedure per la trasmissione di informazioni nella Banca dati nazionale (BDN) per la registrazione dei bovini, degli ovini, dei caprini e dei suini detenuti da parte degli operatori;

Circolare AGEA prot. n. 25456 del 24 marzo 2022 - art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: Sostegno accoppiato relativo al settore olio di oliva. Integrazioni alla Circolare Agea prot. n. 53084 del 27 luglio 2021;

Istruzioni Operative n. 13 del 17 maggio 2022 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune – Campagna 2021 –art. 52 del Reg. (UE) N. 1307/2013: Sostegno accoppiato relativo al settore olio di oliva;

Istruzioni Operative n. 15 del 26 maggio 2022- Riforma della politica agricola comune. Reg. (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune - Campagna 2021 -art. 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013: Sostegno accoppiato relativo al settore olio di oliva - Rettifica paragrafo 5 delle Istruzioni Operative n. 13 del 17 maggio 2022.

Circolare AGEA prot. n. 61146 del 10 agosto 2022 - ART. 52 del Reg. (UE) N. 1307/2013: Sostegno accoppiato. Disciplina e controlli per la campagna 2022

## **Condizionalità**

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 10 marzo 2020, n. 2588 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Circolare AGEA prot. n. 58928 del 1 agosto 2022 dette le disposizioni di applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di Condizionalità per l'anno Anno 2022.

Istruzioni Operative n. 20 del 5 agosto 2022- Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità. Anno 2022

## **Anticipazioni De Minimis**

DECRETO 31 maggio 2017, n. 115 il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

D.L. 29 marzo 2019, n. 27 - Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi

e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

Publicato nella Gazz. Uff. 29 marzo 2019, n. 75. Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 21 maggio 2019, n. 44;

DM 3.06.2019, n. 5932 - attuazione dell'art 10-ter del Decreto Legge 29 marzo 2019 convertito nella legge n. 44 del 21 maggio 2019 avente ad oggetto "Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013";

Circolare AGEA prot. n. 0045733 del 24 giugno 2021 - sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune di cui al REG. (UE) N. 1307/2013 – CAMPAGNA 2021;

Istruzioni Operative n. 20 del 25 giugno 2021 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2021 – Rettifica ed integrazione alle Istruzioni Operative n.2 del 25 febbraio 2021, Istruzioni Operative n.8 del 14 maggio 2021, Istruzioni Operative n. 14 del 15 giugno 2021;

Istruzioni Operative n. 21 del 30 giugno 2021 - Sistema di anticipazione delle somme dovute agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica Agricola Comune di cui al reg. (UE) n. 1307/2013 – Campagna 2021 – Ulteriori precisazioni alle Istruzioni Operative n. 20 del 25 giugno 2021

### **Certificazioni antimafia**

Legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;

Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Decreto Legge 6 novembre 2021, n. 152, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 265 del 6 novembre 2021), coordinato con la legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.»; D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136;

Circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 9638 del 2 febbraio 2018 - Nota integrativa alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 in materia di procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 43049 del 14 maggio 2019 - Procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 76178 del 3 ottobre 2019 - procedura per l'acquisizione delle certificazioni antimafia di cui al D.Lgs. 6 novembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

Circolare AGEA prot. n. 12575 del 17 febbraio 2020 - Ulteriori chiarimenti alla circolare AGEA prot. n. 4435 del 22 gennaio 2018 e successive modificazioni e integrazioni in materia di procedura per l'acquisizione della documentazione antimafia;

Istruzioni Operative n. 3 Prot. n. ORPUM.2018.0004464 del 22/01/2018 - Istruzioni operative relative alle modalità di acquisizione della documentazione antimafia di cui al D.lgs. 6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. - Procedura per la verifica antimafia;

Nota AGEA prot. ORPUM 81277 del 30 novembre 2021 – Implementazione procedura verifiche antimafia su domande di aiuto intestate a soggetti deceduti;

Nota AGEA prot. ORPUM 32159 del 15 aprile 2022- D.lgs. 159/2011 - procedura ordinaria acquisizione documentazione antimafia.

## ALLEGATO II DEFINIZIONI

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce le seguenti definizioni:

- **Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole** (di seguito SIPA): le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato di informazione geografica di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- **parcella di riferimento**: superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIPA nel sistema di identificazione nazionale di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 1306/2013 (*Layer RP - Reference Parcel*);
- **materiale geografico**: mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIPA tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- **sistema nazionale di riferimenti basato su coordinate**: un sistema conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (recepita con D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 32) che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato.

L'art. 5 del Reg. (UE) n. 640/14 stabilisce le modalità di identificazione delle parcelle agricole nel Sistema Integrato di Gestione e Controllo:

«Il sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA = *Land Parcel Identification System* (LPIS)) di cui all'art. 70 del Reg. (UE) n. 1306/2014 funziona a livello di parcella di riferimento. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del Reg. (UE) n. 1307/2013. Ove opportuno, essa comprende inoltre le superfici di cui all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del Reg. (UE) n. 1307/2013 e i terreni agricoli di cui all'articolo 28, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013. Gli Stati membri delimitano la parcella di riferimento in modo da garantire che essa sia misurabile, che consenta la localizzazione univoca e inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente e che, in linea di principio, sia stabile nel tempo.

(...omississ...)

“**Refresh**”: Determinazione dell'occupazione del suolo di appezzamenti omogenei, delimitati da confini fisici ed indipendentemente dal reticolo catastale, svolta attraverso la fotointerpretazione di nuove ortofotografie aeree.

Altre definizioni utili ai fini del presente documento sono le seguenti:

- **particella catastale**: porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia delle Entrate-Territorio (A.d.T.);
- **isola aziendale**: Insieme delle particelle catastali contigue condotte da una medesima azienda, nell'ambito di un singolo comune, e non condivise con altre aziende campione; le particelle catastali condivise tra più aziende campione formano sempre delle isole aziendali autonome;
- **superficie misurata**: la superficie rilevata sul GIS, corrispondente all'area del poligono che delimita uno specifico uso del suolo;
- **superficie accertata**: la superficie attribuita a seguito dei controlli oggettivi; deriva dalla superficie misurata, dopo l'applicazione della tolleranza tecnica, qualora possibile, e la decurtazione delle tare impostate manualmente;



- **superficie determinata:** la superficie dichiarata (domanda non campione) o la superficie accertata (domanda campione), ridotta o confermata in seguito all'applicazione dei controlli amministrativi;
- **superficie ammissibile:** la superficie sulla base della quale si corrisponde l'aiuto; deriva dalla superficie determinata diminuita delle superficie sanzionata;
- **superficie sanzionata:** superficie corrispondente alle sanzioni applicate a seguito di irregolarità rilevate;
- **Superficie determinata** = superficie ammissibile + superficie sanzionata.

Il Reg. (UE) n. 1306/2013 fissa, all'art. 4, la seguente definizione:

- **parcella agricola:** una porzione continua di terreno, sottoposta a dichiarazione da parte di un solo agricoltore, sulla quale non è coltivato più di un unico gruppo di colture o, se nell'ambito del Reg. (UE) n. 1307/2013 è richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un unico gruppo di colture, una porzione continua di terreno interessata da tale dichiarazione separata; fermi restando criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole adottati dagli Stati membri;

ALTRE DEFINIZIONI UTILI SONO:

- **appezzamento:** superficie contigua, coltivata da un agricoltore, occupata da un'unica destinazione produttiva. Tale destinazione viene definita dalla destinazione produttiva propriamente detta e dall'uso, ove presente. Le diverse varietà di un medesimo prodotto sono ricomprese, invece, all'interno del medesimo appezzamento.
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;
- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C. (Sistema Integrato di Gestione e Controllo):** Il Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto, confermato dal Reg (CE) n. 73/2009.
- **S.I.A.N. (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).**
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000
- **UBA:** Unità Bovine Adulte

### ALLEGATO III – ACRONIMI

Codice	Descrizione
OC	AGEA quale Organismo di Coordinamento degli Organismi Pagatori
CAA	Centro di assistenza agricola
DU	Domanda Unica
OP ARCEA	Organismo Pagatore ARCEA
BDN	Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina
SIGC	Sistema Integrato di Gestione e Controllo
RNT	Registro Nazionale Titoli
SIPA	Sistema Identificazione Parcella Agricola\